CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **204/2026** (ECLI:IT:COST:2026:204)
Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**
Presidente: **AMOROSO** - Redattore: **VIGANÒ**
Udienza Pubblica del **22/09/2026**; Decisione del **22/09/2026**
Deposito del **13/11/2026**; Pubblicazione in G. U.
Norme impugnate: Art. 147 del codice penale e art. 47 ter, c. 1° ter, della legge 26/07/1975, n. 354.
Massime:
Atti decisi: **ord. 69/2026**

SENTENZA N. 204

ANNO 2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da: Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 147 del codice penale e dell'art. 47-*ter*, comma 1-*ter*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso dal Tribunale di

sorveglianza di Firenze, nel procedimento di sorveglianza nei confronti di L. E., con ordinanza del 4 marzo 2026, iscritta al n. 69 del registro ordinanze 2026 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 2026.

Visti l'atto di costituzione di L. E., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 settembre 2026 il Giudice relatore Francesco Viganò;

uditi gli avvocati Nicola Muncibì e Michele Giacomo Carlo Passione per L. E., nonché l'avvocato dello Stato Salvatore Faraci per il Presidente del Consiglio dei ministri;

deliberato nella camera di consiglio del 22 settembre 2026.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 4 marzo 2026 (reg. ord. n. 69 del 2026), il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato – in riferimento agli artt. 2, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo – questioni di legittimità costituzionale degli artt. 147 del codice penale e 47-*ter*, comma 1-*ter*, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), «nella parte in cui non prevedono, oltre ai casi ivi espressamente contemplati, l'ipotesi di rinvio facoltativo dell'esecuzione quando la pena debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità».

1.1.– Il rimettente è investito di un ricorso per ottemperanza a una propria precedente decisione, proposto ai sensi dell'art. 35-*bis*, comma 5, ordin. penit. da L. E., detenuto presso la Casa circondariale di Firenze Sollicciano in forza di sentenza di condanna per omicidio, commesso nel 2020, pronunciata l'11 gennaio 2023 dalla Corte d'appello di Firenze, con fine pena fissato al 14 ottobre 2042.

Espone il giudice *a quo*:

– che il detenuto ha presentato, il 15 febbraio 2024, un reclamo *ex* art. 35-*bis* ordin. penit. al Magistrato di sorveglianza di Firenze, «lamentando le gravi condizioni della detenzione nel carcere di Firenze Sollicciano a causa dello stato dei locali di pernottamento afflitti da copiose e frequenti infiltrazioni di acqua ed infestat[i] da insetti e, in alcuni casi, da roditori e, per lo più, in condizioni igieniche gravemente compromettenti, oltre alla ristrettezza dello spazio in una camera detentiva di soli 9 mq»;

– che, nelle more della decisione del Magistrato di sorveglianza sul precedente reclamo, il 2 maggio 2024 il detenuto ha proposto al Tribunale di sorveglianza rimettente istanza di detenzione domiciliare presso l'abitazione della cognata, ai sensi dell'art. 47-*ter*, comma 1-*ter*, ordin. penit., in luogo del differimento facoltativo della pena, eccependo in subordine l'illegittimità costituzionale della disciplina sul differimento della pena;

– che con ordinanza del 13 giugno 2024 il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento della pena, trattandosi di ipotesi non prevista dalla norma, e ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per mancato esaurimento dei rimedi preventivi ancora esperibili, identificati in particolare nel reclamo *ex* art. 35-*bis* ordin. penit. e nell'eventuale giudizio di ottemperanza ai sensi del comma 5 della medesima disposizione;

– che con sentenza del 7 novembre 2024, n. 3536, la Corte di cassazione ha confermato

integralmente il provvedimento del Tribunale di sorveglianza, «rilevando che il differimento della pena potrebbe essere in astratto invocato come rimedio "estremo" al quale ricorrere nel solo caso in cui la violazione dei diritti del detenuto sia stata riconosciuta nonché favorevolmente ed interamente esperito l'intero iter procedimentale stabilito dall'articolo 35-*bis*, rimanendo nel contempo inadempiente l'amministrazione all'ordine di rimuovere le cause»;

– che con ordinanza dell'11 dicembre 2024 il Magistrato di sorveglianza, a suo tempo adìto ai sensi dell'art. 35-*bis* ordin. penit., ha dichiarato inammissibile il reclamo, ritenendo che il relativo *petitum* fosse estraneo al novero dei provvedimenti adottabili dal giudice;

– che con ordinanza dell'8 maggio 2025, il Tribunale rimettente ha accolto il reclamo proposto dal detenuto contro il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, ordinando all'amministrazione penitenziaria una serie di interventi e attività dirette a porre fine alla violazione dei diritti del detenuto (in particolare: il riavvio della progettazione esecutiva e la ripresa degli interventi indispensabili di manutenzione straordinaria e di impermeabilizzazione delle coperture e delle facciate oblique; interventi strutturali e impiantistici volti a dotare le camere di pernottamento di acqua calda; completamento dell'opera di disinfestazione da insetti, roditori e parassiti di tutti i reparti detentivi, parti comuni ed annessi servizi);

– che, essendo l'amministrazione rimasta in gran parte inadempiente, il 9 ottobre 2025 il detenuto ha promosso innanzi al Tribunale rimettente l'odierno giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 35-*bis*, comma 5, ordin. penit.;

– che con ordinanza del 4 novembre 2025 il Tribunale di sorveglianza ha assegnato all'amministrazione penitenziaria, non costituitasi nel procedimento, termine di ottanta giorni «per la predisposizione di un piano attuativo volto ad ottemperare alle prescrizioni ingiunte», rinviando alla successiva udienza del 17 febbraio 2026 per la verifica dell'adempimento;

– che in tale udienza la difesa del detenuto, «constatato l'inesatto e/o parziale adempimento» delle prescrizioni da parte dell'amministrazione», ha formulato una nuova istanza di differimento della pena ai sensi dell'art. 147 cod. pen., nel contempo insistendo sull'eccezione di illegittimità costituzionale già formulata in precedenza;

– che tale istanza è stata riunita dal Tribunale di sorveglianza, «per ragioni di economia processuale», al giudizio di ottemperanza, trattandosi «di procedura sempre di competenza del Tribunale di sorveglianza ed essendo la prima questione (accertamento dell'inottemperanza) presupposto logico della seconda (differimento della pena)».

1.2.– In punto di rilevanza delle questioni, il Tribunale rimettente, dopo avere precisato di essere competente per il giudizio di ottemperanza, avendo emesso per la prima volta, a seguito di accoglimento del reclamo, il provvedimento da eseguire (è citata in senso conforme Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 30 maggio 2019-10 luglio 2019, n. 30382), si sofferma estesamente sulle condizioni del carcere di Sollicciano, nel quale il ricorrente nel giudizio *a quo* è detenuto.

Come attestato da numerosi sopralluoghi dell'autorità sanitaria e da una relazione del marzo 2025 della direzione del carcere, la situazione dell'istituto sarebbe anzitutto caratterizzata da diffuse infestazioni da cimice da letto, parassita che produce arrossamenti cutanei e prurito. Il rimettente dà atto sul punto che, in seguito all'ordinanza dell'8 maggio 2025, l'amministrazione penitenziaria ha eseguito, tra l'estate 2025 e il febbraio 2026, un programma di disinfestazione nell'intero istituto, peraltro segnalando che la ditta esecutrice dei lavori ha rilevato, nella sua relazione finale, che «le condizioni generali delle stanze, con la presenza di crepe e fessure nelle pareti e nei pavimenti, le quali offrono siti di annidamento ideale per le cimici, avevano fortemente ostacolato la buona riuscita degli interventi,

unitamente alla scarsa igiene dei detenuti ed alla gestione disordinata degli effetti personali». In ogni caso, ad avviso del rimettente, l'ordine del medesimo Tribunale potrebbe, per questo specifico profilo, ritenersi adempiuto.

Non altrettanto potrebbe ritenersi rispetto a un secondo profilo gravemente problematico, relativo alla «presenza di copiose infiltrazioni di acqua passanti dalla facciata obliqua o dalle coperture» dell'edificio, che avrebbero prodotto allagamenti di intere sezioni (tra cui quella in cui si trova il reclamante) e delle aree di passaggio, anche in conseguenza di «minimi eventi meteorici»: ciò che si tradurrebbe nella privazione delle ore d'aria per i detenuti e nella presenza di «estese e permanenti colonie di muffa e scrostamenti degli intonaci». I lavori di manutenzione straordinaria delle coperture e delle facciate già avviati nel 2023 sarebbero stati interrotti a causa di una rilevata «erronea progettazione del trattamento delle facciate», trattate come pareti verticali e per questa ragione non impermeabilizzate, quando invece si trattava di pareti oblique che avrebbero necessitato anch'esse di tale trattamento.

Il carcere di Sollicciano sarebbe poi afflitto da mancanza di acqua calda nelle camere detentive, in contrasto con quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà). Tale problema sarebbe aggravato dalla impossibilità, per i detenuti, di fruire quotidianamente delle docce comuni, nelle quali comunque spesso non vi sarebbe acqua calda. Il rimettente sottolinea, sul punto, come la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo consideri la mancanza di acqua calda per i detenuti come indicatore della loro sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti (è citata la sentenza 24 luglio 2012, Iacov Stanciu contro Romania). Gli interventi posti in essere dall'amministrazione per ovviare a questo problema non avrebbero ancora interessato la sezione in cui si trova il reclamante, sicché l'ordine del Tribunale di sorveglianza sarebbe, anche sotto questo profilo, rimasto inadempiuto.

Ulteriori criticità sarebbero rappresentate dai frequenti guasti nel sistema di riscaldamento e dalla complessiva notoria situazione di sovraffollamento del carcere.

Il rimettente dà atto, tra l'altro, di una nota in data 27 ottobre 2025 della direzione del carcere, in cui si riferisce degli interventi di manutenzione ordinaria del carcere in corso di attuazione e di una ispezione presso la camera detentiva occupata dal detenuto, in esito alla quale si erano accertati aloni e muffe dovute a infiltrazioni d'acqua; e menziona altresì una relazione datata 4 dicembre 2025 del Direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in cui si riferisce dell'avvio della procedura di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva degli interventi indispensabili, per il cui completamento sono tuttavia stimati circa 55 mesi, esclusi i tempi del collaudo tecnico-amministrativo. Ciò, osserva il rimettente, renderebbe «del tutto superflua la nomina di un commissario *ad acta* il quale, ancorché si surrogasse all'Amministrazione inadempiente, comunque non potrebbe che limitarsi ad avviare celermente la procedura esecutiva senza tuttavia incidere sui tempi di esecuzione», e senza comunque essere dotato di poteri eccezionali di spesa.

L'ordinanza di rimessione sottolinea quindi che il Presidente del Tribunale di sorveglianza aveva sottoscritto, già nell'aprile 2024 e nel marzo 2025, «due specifici atti di prospettazione al Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 69, comma 1 o.p.», con cui aveva segnalato le gravi carenze menzionate, direttamente constatate anche in seguito a plurime visite in istituto, senza che ciò fosse valso a rimuovere le carenze stesse.

Dovrebbe conseguentemente ritenersi «che il reclamante allo stato non abbia ottenuto la rimozione del grave pregiudizio essendo l'Amministrazione rimasta oggettivamente inadempiente se non per quei singoli interventi di cui si è detto, nel caso di specie totalmente inefficaci a tutelare il diritto del detenuto».

Quest'ultimo sarebbe attualmente sottoposto a una condizione configurante un trattamento inumano e degradante, caratterizzato da «un'afflittività non giustificata dallo stato detentivo», anche per l'effetto di accumulo dei singoli fattori sin qui evidenziati, dalla quale discenderebbe anche «una percezione di sé caratterizzata da grave umiliazione». Il problema centrale non sarebbe rappresentato tanto dal sovraffollamento, quanto dalle «complessive condizioni di vita detentiva (afferenti [al]la salubrità delle camere di pernottamento e degli spazi comuni) assolutamente intollerabili», le quali risulterebbero incompatibili con i principi di non disumanità della pena (art. 27, terzo comma, Cost.), di rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.) e della dignità sociale del detenuto (art. 3 Cost.).

Il rimettente precisa, ancora, che il detenuto non potrebbe allo stato beneficiare di alcuna misura extramuraria. Pertanto, l'unico rimedio a sua disposizione sarebbe il reclamo giurisdizionale di cui all'art. 35-*bis* ordin. penit. e il conseguente giudizio di ottemperanza, allo scopo di ottenere la cessazione della situazione antigiuridica che lo riguarda: rimedio che, tuttavia, sarebbe risultato inefficace.

Sarebbe conseguentemente necessario, per assicurare tutela ai diritti del detenuto, utilizzare la «disposizione di "chiusura"» rappresentata dall'art. 147 cod. pen., già oggetto di una questione di legittimità costituzionale a suo tempo sollevata dai Tribunali di sorveglianza di Venezia e di Milano. Questione che questa Corte ha bensì dichiarato inammissibile con la sentenza n. 279 del 2013, fornendo però una serie di precisazioni che l'odierna ordinanza di rimessione intende «riprendere».

1.3.– Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il Tribunale rimettente osserva che tanto la propria precedente ordinanza del 13 giugno 2024 quanto la sentenza della Corte di cassazione del 7 novembre successivo – entrambe rese sull'istanza di detenzione domiciliare proposta dal detenuto il 2 maggio 2024 – hanno prospettato una possibile fondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale già allora proposti dall'istante nell'ipotesi in cui il rimedio ordinario di cui all'art. 35-*bis* ordin. penit. si fosse rivelato in concreto ineffettivo, sì da far apparire il differimento della pena – o, in suo luogo, la detenzione domiciliare "in deroga" – come l'unica soluzione percorribile per assicurare tutela al diritto del detenuto.

La mancata previsione, nell'art. 147 cod. pen., del differimento facoltativo della pena in questa ipotesi si porrebbe in contrasto con il principio di umanità della pena e con la sua finalità rieducativa sanciti dall'art. 27, terzo comma, Cost. e dall'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 3 CEDU, nonché con il «principio inviolabile della dignità della persona che la Repubblica in ogni caso garantisce a norma dell'art. 3 Cost. e che a sua volta è presupposto dell'art. 27 Cost.».

L'art. 147 cod. pen., «applicabile perfino ai condannati alla pena dell'ergastolo», costituirebbe «applicazione del principio costituzionale di non disumanità della pena». Esso sarebbe espressione dell'«esigenza che il soggetto non venga sottoposto ad una pena più grave di quella comminata»: esigenza che «risulterebbe contraddetta se, per particolari condizioni 'fisiche' del soggetto» (come AIDS conclamato o altra malattia particolarmente grave, condizione di gravidanza o puerperio) «la carcerazione incidesse in definitiva non soltanto sulla libertà ma anche sull'integrità personale». Analogamente il differimento facoltativo della pena sarebbe applicabile nell'ipotesi di domanda di grazia, ciò che troverebbe fondamento «nella giusta preoccupazione del legislatore che, nelle more dell'istruttoria della pratica di grazia, il condannato possa essere sottoposto all'esecuzione della pena prima che la sua istanza venga esaminata e decisa».

Nel caso ora all'esame, caratterizzato dalla presenza di un trattamento inumano e degradante, il Tribunale rimettente si troverebbe invece nell'impossibilità di disporre il differimento facoltativo della pena, perché l'ipotesi in questione non è espressamente contemplata dall'art. 147 cod. pen.

Il sistema delle norme attualmente vigenti, d'altra parte, non sarebbe idoneo ad assicurare la cessazione di un trattamento inumano in essere: «[a]nche a voler concedere che il Tribunale di sorveglianza in accoglimento del ricorso avesse potuto ordinare, in luogo dell'effettuazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, il mero trasferimento del ricorrente presso una diversa stanza detentiva apparentemente in condizioni migliori (da escludere nel caso del carcere di Sollicciano per le ricordate condizioni di ordine generale e di sovraffollamento che affliggono l'intera struttura), non è chi non veda come, rendendo conforme al senso di umanità l'esecuzione penale nella cella *ad quam,* ciò avrebbe comportato la disumanità dell'esecuzione della pena nella cella *a qua*, nella quale subito l'Amministrazione avrebbe allocato altro detenuto al posto del ricorrente vittorioso nella prima, e così via. Poiché appartiene al fatto notorio la circostanza che la capienza (sia regolamentare sia tollerabile) degli istituti di pena italiani è di gran lunga inferiore rispetto alla grandezza delle effettive presenze, tale strumento di tutela sarebbe dunque rimasto inefficace ed anzi avrebbe perpetuato nei confronti di altri detenuti la situazione di intollerabile sofferenza. Nemmeno il trasferimento in un altro istituto, fermo restando che esso dovrebbe avvenire nel rigoroso rispetto dell'art. 42, comma 2, o.p. (vicinanza al luogo di dimora dei familiari o al "centro di riferimento sociale"), potrebbe di fatto garantire una situazione di ripristino della legalità, per gli stessi motivi immediatamente qui sopra espressi: in ogni caso si tratta di un provvedimento che l'Amministrazione non ha in concreto inteso adottare nei riguardi del reclamante che ancor oggi si trova ristretto nel carcere di Sollicciano».

Nel caso del reclamante nel giudizio *a quo*, invece, potrebbe agevolmente prospettarsi un differimento «anche nelle forme eventuali della detenzione domiciliare *ex* art. 47-*ter* co. 1-*ter* o.p.», disponendo il condannato di un idoneo domicilio. Il pericolo poi di commissione di delitti, «dopo oltre 5 anni di ininterrotta detenzione ed una buona adesione al trattamento», non apparirebbe «'concreto', potendo soprattutto la residua pericolosità essere contenuta dai limiti e dalle vincolanti prescrizioni, appunto, di una misura domiciliare 'in surroga', anche eventualmente con l'adozione delle particolari modalità di controllo di cui all'art. 58-*quinquies* o.p. (cd "braccialetto elettronico")».

La denunciata lacuna normativa non potrebbe però essere colmata mediante una interpretazione conforme a Costituzione, stante il carattere tassativo dell'elenco delle ipotesi di differimento facoltativo della pena, che debbono considerarsi altrettante eccezioni «alla regola generale per cui le pene detentive vanno sempre eseguite»: il che escluderebbe una estensione analogica della disposizione, stante il «divieto di cui all'art. 14 prel.». Tale conclusione sarebbe confermata *a contrario* dalla sentenza n. 99 del 2019 di questa Corte, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale *in parte qua* dell'art. 47-*ter*, comma 1-*ter*, ordin. penit., consentendone l'applicazione ai casi di infermità psichica sopravvenuta, proprio sul presupposto della tassatività e non estensibilità analogica dell'elenco di ipotesi di differimento facoltativo della pena contenuto nell'art. 147 cod. pen.

Non sarebbe, in particolare, possibile «estendere il concetto di 'grave infermità fisica' fino al punto di ricomprendervi i casi di una compromissione dell'integrità psico-fisica della persona detenuta che sia conseguenza non di uno stato patologico ma di una condizione di detenzione 'inumana' per le condizioni materiali in cui la pena stessa viene eseguita».

Il rimettente precisa quindi di aspirare a una «pronuncia manipolativa di tipo additivo che detti una "*rima possibile*" per la parte in cui la norma "di chiusura" sul differimento della pena (e per necessaria consequenzialità la norma che prevede la detenzione domiciliare "in surroga") non prevede anche la riferita ipotesi», ossia la situazione in cui gli altri rimedi previsti dall'ordinamento per far cessare il trattamento inumano e degradante in atto si rivelino inefficaci.

Il rimettente sottolinea che con la sentenza n. 279 del 2013 questa Corte ha ritenuto di non potersi sostituire al legislatore in ragione della prospettabilità di una pluralità di soluzioni al

«grave problema» sollevato dai rimettenti, riservandosi tuttavia, «nel caso di inerzia legislativa», di intervenire nuovamente allo scopo di adottare le necessarie decisioni dirette a far cessare l'esecuzione della pena in condizioni contrarie al senso di umanità, come specificato dal comunicato stampa che all'epoca accompagnò la sentenza.

Il giudice *a quo* prosegue illustrando più nel dettaglio le ragioni dell'illegittimità costituzionale denunciata, soffermandosi sulla necessità che l'esecuzione della pena non avvenga in condizioni contrarie al senso di umanità, come più precisamente definite dalla giurisprudenza della Corte EDU in sede di interpretazione dell'art. 3 CEDU, e in definitiva al principio della dignità della persona, che è espressamente menzionato nell'art. 3 Cost., ma è altresì riconducibile al novero dei diritti inviolabili proclamati dall'art. 2 Cost., costituendo anzi elemento «costitutivo di quella identità costituzionale che la Corte stessa ritiene indisponibile al potere di revisione e limite "interno" e "controlimite" esterno insuperabile» (è citata la sentenza n. 125 del 2025 di questa Corte). Sarebbe inoltre violato l'art. 27, terzo comma, Cost. anche sotto il profilo del finalismo rieducativo, giacché «[o]gni pena eseguita in condizioni di "inumanità" non può mai dispiegare pienamente la sua finalità rieducativa poiché la restrizione in spazi angusti, a ridosso di altri corpi, in condizioni di degrado e di insalubrità, produce invalidazione di tutta la persona e quindi deresponsabilizzazione e rimozione del senso di colpa, non inducendo nel condannato quel significativo processo modificativo che, attraverso il trattamento individualizzato, consente l'instaurazione di una normale vita di relazione».

Rammenta, quindi, esempi tratti da altre giurisdizioni straniere, in cui si sarebbe fatta applicazione proprio dello strumento del differimento della pena «in situazioni di palese violazione del divieto di 'pene crudeli'»; e si sofferma infine sul contrasto della vigente disciplina con lo stesso principio di legalità della pena di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., che comporterebbe «l'esigenza che il detenuto non sia sottoposto a una pena più grave di quella prevista dalla legge e pronunciata dal giudice, esigenza viceversa contraddetta proprio da una carcerazione contraria al senso di umanità, la quale rappresenta un "di più" di punizione privo di base legislativa».

Il Tribunale conclude ribadendo che il proprio obiettivo «non è quello di introdurre nel sistema uno strumento capace di porre termine al sovraffollamento carcerario né quello di risolvere le annose questioni "edilizie" delle strutture penitenziarie italiane», ma quello di «apprestare una tutela per il singolo che, di volta in volta, si trovi a subire un trattamento non conforme ai principi fissati dall'art. 27, terzo comma, Cost.».

2.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili e, comunque, manifestamente infondate.

2.1.– Premessa un'estesa ricognizione degli strumenti che consentono all'ordinamento di assicurare una risposta a situazioni di trattamento non conformi al senso di umanità – strumenti articolati in «rimedi preventivi, rimedi compensativi, trasferimenti, interventi organizzativi, ordini conformativi» –, l'interveniente solleva quattro diverse eccezioni di inammissibilità.

2.1.1.– Le questioni sarebbero anzitutto irrilevanti, dal momento che il giudice *a quo* non avrebbe chiarito «in termini sufficientemente puntuali per quale ragione gli strumenti già approntati dall'ordinamento non siano idonei a fronteggiare le situazioni denunciate nel procedimento *a quo*», e in particolare perché – dopo l'esperimento dello specifico rimedio del reclamo *ex* art. 35 ordin. penit., e dopo l'adozione da parte del giudice di prescrizioni all'amministrazione penitenziaria dirette alla rimozione delle criticità denunciate dal detenuto – «non possano essere ulteriormente utilizzati i rimedi conformativi già previsti dall'ordinamento penitenziario, eventualmente anche attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi e di vigilanza attribuiti alla magistratura di sorveglianza».

Ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, il Tribunale di sorveglianza potrebbe infatti nominare un commissario *ad acta*. Ciò, contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, non potrebbe essere considerato inutile: se alcuni interventi ordinati dal Tribunale medesimo sarebbero di portata strutturale e richiederebbero tempi molto lunghi di esecuzione, sarebbe comunque possibile rimuovere almeno alcune delle criticità esistenti, il cui effetto cumulativo rende il trattamento inumano. D'altra parte, l'amministrazione avrebbe già posto in essere molteplici interventi migliorativi, quali il riavvio della progettazione esecutiva della manutenzione delle coperture e delle facciate oblique del carcere e l'aggiudicazione dei relativi lavori, l'avvio degli interventi strutturali e impiantistici volti a dotare le celle di acqua calda, il completamento della disinfestazione da insetti, roditori e parassiti.

In ogni caso, il Tribunale rimettente non avrebbe «in alcun modo valutato la possibilità di soluzioni alternative, che potrebbero essere percorse nel caso in cui le condizioni della struttura non fossero in alcun modo rimediabili o, almeno, non fossero riportabili ad una dimensione di disagio tale da non comportare un trattamento inumano». L'ordinanza non chiarirebbe, in particolare, perché soltanto la sospensione della pena potrebbe rimuovere il pregiudizio lamentato dal detenuto, e non – invece – altre misure quali il trasferimento del detenuto ad altro istituto, interventi organizzativi interni ovvero «ulteriori misure conformative rivolte all'amministrazione penitenziaria».

2.1.2.– In secondo luogo, la questione sarebbe inammissibile «perché l'intervento richiesto implica scelte di conformazione normativa riservate alla discrezionalità del legislatore».

Il rimettente chiederebbe di fatto a questa Corte di inserire «una nuova figura di estinzione della pena, o un surrogato di essa, non tipizzata e rimessa al libero apprezzamento del giudice dell'esecuzione», in aperto contrasto «con il principio di tassatività che governa la materia penale e, segnatamente, il sistema dell'esecuzione della pena»; sistema, quest'ultimo, a sua volta fondato sul «principio generale di indefettibilità dell'esecuzione penale», cui le ipotesi di differimento previste dagli artt. 146 e 147 cod. pen. apporterebbero limitate e puntuali eccezioni.

Il *petitum* del rimettente tenderebbe invece a far dipendere il differimento non già da una condizione soggettiva del detenuto contemplata dal legislatore, «bensì dalle caratteristiche dell'istituto penitenziario e dal grado di salubrità dello stesso». Ciò snaturerebbe la *ratio* della norma, costruita attorno a ipotesi ben determinate di incompatibilità con il regime carcerario delle eccezionali condizioni soggettive del detenuto, e determinerebbe «un significativo mutamento della funzione sistematica del differimento della pena, trasformandolo da rimedio individuale eccezionale correlato alla particolare vulnerabilità del soggetto in uno strumento generale di reazione rispetto alle criticità del circuito penitenziario», imperniato su una clausola applicativa dai contorni elastici e indeterminati («condizioni contrarie al senso di umanità» del singolo istituto): con conseguente «attribuzione al magistrato di sorveglianza di un margine di apprezzamento estremamente ampio nella individuazione dei presupposti del rinvio dell'esecuzione».

2.1.3.– In terzo luogo, l'interveniente eccepisce la «non corretta ricostruzione del quadro normativo della fattispecie denunciata», poiché il diritto vivente già contemplerebbe «diversi istituti volti a regolamentare la corretta esecuzione, *rectius* sospensione, della pena nelle diverse ipotesi di incompatibilità della stessa con la salute del condannato», quali individuate in particolare dagli artt. 146 e 147 cod. pen. e dall'art. 47-*ter* ordin. penit. Nella prospettiva del rimettente, il differimento della pena dovrebbe invece trasformarsi «in uno strumento generale di reazione rispetto alle criticità organizzative o strutturali dell'amministrazione penitenziaria, con evidente alterazione della funzione propria dell'istituto e del complessivo equilibrio del sistema esecutivo delineato dal legislatore».

2.1.4.– In quarto luogo, le questioni sarebbero inammissibili per «omessa motivazione o di

puro stile» rispetto ai parametri costituzionali evocati.

2.2.– Nel merito, le questioni sarebbero comunque manifestamente infondate.

La definizione di «condizioni contrarie al senso di umanità» che il rimettente vorrebbe innestare nell'art. 147 cod. pen. e, conseguentemente, nell'art. 47-*ter*, comma 1-*ter*, ordin. penit. trasformerebbe «lo strumento straordinario del rinvio facoltativo in un istituto dall'applicazione del tutto discrezionale e disomogenea da un ufficio giudiziario ad un altro», stante l'«assoluta assenza di tassatività di un simile concetto», peraltro del tutto eccentrico rispetto alle ipotesi già disciplinate dalle disposizioni censurate.

In ogni caso, il sistema predisporrebbe già strumenti alternativi diretti a consentire un bilanciamento tra l'esecuzione della pena e l'insorgere di situazioni patologiche: ciò che garantirebbe la sua adeguatezza complessiva rispetto alla tutela dei diritti fondamentali del condannato, da bilanciare – comunque – con l'interesse alla «sicurezza collettiva». La soluzione prospettata dal rimettente determinerebbe invece «un rischio di elusione della certezza della pena e di eccessiva discrezionalità in capo al giudice dell'esecuzione».

Ad ogni modo, con riferimento all'art. 27, terzo comma, Cost., l'ordinamento non consentirebbe affatto che la pena sia eseguita in forme contrarie al senso di umanità, giacché quando la lesione del principio «discenda dalle concrete modalità organizzative o materiali della detenzione», gli artt. 35-*bis* e 69 ordin. penit. già offrirebbero rimedi adeguati.

Quanto all'art. 2 Cost., il riconoscimento dei diritti inviolabili del detenuto «non impone che la loro tutela debba necessariamente realizzarsi attraverso il rinvio dell'esecuzione della pena.[…]. Il differimento resta un rimedio eccezionale ancorato a condizioni soggettive tipizzate, mentre le violazioni derivanti dalle condizioni dell'istituto penitenziario trovano risposta nei rimedi conformativi e giurisdizionali previsti dall'ordinamento penitenziario».

Rispetto alla doglianza riferita all'art. 25, secondo comma, Cost., sarebbe proprio la soluzione prospettata dal rimettente a risultare fondata su presupposti elastici e non tipizzati, mentre la disciplina vigente sarebbe coerente con il principio di legalità e tassatività, individuando in modo puntuale le ipotesi in cui la pena può essere rinviata.

Quanto, infine, all'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 3 CEDU, la giurisprudenza convenzionale non imporrebbe di prevedere il differimento della pena quale rimedio necessario rispetto a condizioni detentive degradanti, ma soltanto «che siano assicurati rimedi effettivi, preventivi e compensativi, idonei a far cessare o riparare trattamenti incompatibili con la dignità della persona». Strumenti, per l'appunto, già esistenti nell'ordinamento italiano.

3.– Si è costituito in giudizio L. E., ricorrente nel giudizio principale, chiedendo che le questioni siano ritenute ammissibili e fondate.

Dopo aver precisato che le questioni sollevate dal rimettente coinvolgono tanto l'art. 147 cod. pen. quanto l'art. 47-*ter*, comma 1-*ter* (nonché, secondo la parte, il successivo comma 1-*quater*), ordin. penit., la difesa del ricorrente ripercorre adesivamente l'iter motivazionale dell'ordinanza di rimessione, soffermandosi altresì su varie pronunce di questa Corte che hanno sottolineato la necessità di assicurare che il trattamento penitenziario resti sempre conforme al principio di umanità e sia informato al rispetto della dignità umana (così, in particolare, la sentenza n. 10 del 2024).

La parte sottolinea, quindi, come – a tredici anni dalla sua introduzione nell'ordinamento – il rimedio di cui all'art. 35-*bis* ordin. penit. si sia rivelato inefficace rispetto a violazioni del tipo di quella denunciata nel procedimento principale, contro la quale questa Corte aveva già statuito, nella sentenza n. 279 del 2013, che «non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi

dell'inerzia legislativa». A quell'epoca, i detenuti presenti nelle carceri italiane erano quasi 65.000: numero che sostanzialmente corrisponderebbe a quello attuale, a fronte di poco più di 46.000 posti regolamentari.

Occorrerebbe, quindi, introdurre un «rimedio estremo, il quale, quando non sia altrimenti possibile mediante le ordinarie misure dell'ordinamento penitenziario, permetta una fuoriuscita del detenuto dal circuito carcerario, eventualmente correlata all'applicazione nei suoi confronti di misure sanzionatorie e di controllo non carcerarie». Nemmeno il trasferimento in un altro carcere, infatti, varrebbe a risolvere il problema, giacché tale rimedio «determinerebbe violazione dell'art. 42, comma 2, o.p.».

La parte si sofferma quindi sulla giurisprudenza convenzionale in materia di art. 3 CEDU e condizioni carcerarie, richiamando altresì la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in tema di mandato di arresto europeo e condizioni detentive dello Stato richiedente, che potrebbe essere utilizzata in chiave interpretativa dei principi costituzionali e convenzionali qui pertinenti; e invoca, in definitiva, una sentenza additiva, che – sul modello di quanto statuito con la sentenza n. 99 del 2019 – consenta al tribunale di sorveglianza di disporre il differimento facoltativo della pena, e conseguentemente la detenzione domiciliare "in deroga", senza automatismi e sulla base di una valutazione caso per caso dell'assenza del concreto pericolo di commissione di nuovi delitti.

4.– Con decreto presidenziale del 30 giugno 2026 sono state ammesse sei opinioni di altrettanti *amici curiae*, i quali hanno tutti argomentato a sostegno della fondatezza delle questioni prospettate.

4.1.– L'associazione Antigone Onlus si sofferma in particolare sulle condizioni critiche del carcere di Sollicciano, così come risultanti dalla relazione per il 2025 del Garante regionale delle persone private della libertà per la Regione Toscana, oltre che da una visita effettuata nel marzo 2025 dalla stessa Associazione. Sottolinea quindi l'insostenibilità della situazione generale delle carceri italiane, che presentano oggi un tasso di sovraffollamento del 139 per cento, persino superiore a quello che caratterizzava il sistema penitenziario italiano all'epoca della sentenza Torreggiani e altri contro Italia (Corte europea dei diritti dell'uomo, sezione seconda, sentenza 8 gennaio 2013) e della sentenza n. 279 del 2013 di questa Corte: ciò che renderebbe «pressoché inutile, se non impossibile» un rimedio individuale come lo spostamento del detenuto in un'altra camera di detenzione o il suo trasferimento in altro istituto penitenziario. Rammenta, infine, gli obblighi internazionali e derivanti dal diritto dell'Unione che gravano sul nostro Paese in relazione alla situazione carceraria, e in particolare il divieto di sottoporre i detenuti a trattamenti inumani o degradanti – divieto che ha carattere assoluto e non derogabile.

4.2.– L'associazione «Passione civile con Valerio Onida» sottolinea anzitutto che le questioni prospettate, ove doverosamente perimetrate, mirerebbero non già a consentire al giudice di disporre il semplice rinvio della pena sino a quando cessino le situazioni di degrado carcerario, bensì a rendere possibile l'espiazione della pena detentiva in sede domiciliare. Per effetto della dichiarazione di fondatezza delle questioni medesime, lo Stato «non rinuncerebbe affatto alla sua pretesa punitiva nei confronti del condannato, ma semplicemente consentirebbe di mutare il luogo della pena, garantendo così la dignità della persona detenuta»; e ciò attraverso una valutazione discrezionale in capo al giudice di sorveglianza, avente ad oggetto l'«applicazione facoltativa della pena domiciliare», immutata nel *quantum* rispetto alla pena carceraria.

Osserva quindi come il rimedio del giudizio di ottemperanza, almeno nella sua attuale configurazione, non sia idoneo a garantire un'efficace tutela del diritto del condannato a non subire un trattamento inumano e degradante, quantomeno laddove la violazione dipenda da condizioni strutturali dell'istituto nel quale il detenuto si trova. Persino la nomina di un

commissario *ad acta* potrebbe, in simili condizioni, rivelarsi priva di reale capacità ripristinatoria, giacché questi potrebbe sì sostituirsi all'amministrazione nell'adozione di atti dovuti, ma non potrebbe, «da solo e nell'immediatezza, creare posti detentivi, reperire risorse strutturali o rimuovere condizioni materiali di degrado radicate nel complessivo assetto dell'istituto».

La soluzione tracciata dal rimettente si prospetterebbe dunque come costituzionalmente adeguata, e dotata di una sua intrinseca ragionevolezza, dal momento che lo Stato «non solo risparmierebbe l'esborso connesso al risarcimento» dovuto in forza dell'art. 35-*ter* ordin. penit., ma non dovrebbe nemmeno rinunciare all'integrale esecuzione della pena, come avviene invece per effetto della riduzione della pena prevista da quest'ultima disposizione.

4.3.– L'Unione delle camere penali italiane (UCPI) ritiene anzitutto rilevanti le questioni proposte, non sussistendo allo stato un rimedio di carattere generale che consenta alla magistratura di sorveglianza di porre fine a uno stato detentivo contrario alla dignità della persona. Ciò sarebbe dimostrato dalla circostanza che, nel caso oggetto del giudizio *a quo*, sono stati esperiti inutilmente tutti i rimedi previsti dall'art. 35-*bis* ordin. penit., non essendo d'altra parte percorribile la via della nomina di un commissario *ad acta*, il quale non disporrebbe comunque dei poteri straordinari di spesa necessari ai fini dell'esecuzione di un intervento strutturale sul carcere in cui il reclamante si trova.

In una tale situazione, il rimedio invocato del «rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena, eventualmente nelle forme della detenzione domiciliare, sulla base di una valutazione individualizzata che bilanci il diritto fondamentale del condannato alla dignità e alla integrità psico-fisica con le esigenze di sicurezza collettiva», costituirebbe una soluzione imposta dall'art. 27, terzo comma, Cost. e dall'art. 3 CEDU, oltre che dallo stesso principio di legalità della pena, posto che «perpetuare una carcerazione contraria al senso di umanità rappresenta un "di più" di punizione privo di base legislativa».

La soluzione prospettata dal rimettente, inoltre, apparirebbe «coerente con la traiettoria evolutiva tracciata dalla sentenza n. 279 del 2013 e con gli ulteriori sviluppi della giurisprudenza costituzionale in materia di esecuzione penale, che ha già riconosciuto la possibilità di interventi additivi "a rime possibili" in materia penale ed esecutiva» (è citata la sentenza di questa Corte n. 99 del 2019).

L'*amicus* sottolinea, quindi, come l'inerzia legislativa sia divenuta essa stessa «una componente strutturale della violazione»: l'assenza di un rimedio preventivo "estremo", che consenta al giudice di interrompere l'esecuzione in contesti detentivi strutturalmente incompatibili con l'art. 27, terzo comma, Cost., renderebbe infatti «sistematica la trasformazione della pena legale in una pena di fatto più grave, priva di base legislativa e non rieducativa». A fronte, dunque, di tale pluriennale inerzia, nonostante il monito contenuto nella sentenza n. 279 del 2013 di questa Corte, l'addizione richiesta non lederebbe la discrezionalità del legislatore, rappresentando «se non una rima obbligata, almeno una ragionevole rima possibile al fine di ottemperare» agli imperativi costituzionali e convenzionali.

4.4.– L'Associazione italiana dei professori di diritto penale osserva, essa pure, che la soluzione prospettata dal rimettente rientrerebbe nell'ambito di quelle costituzionalmente adeguate, segnate da «grandezze già presenti nel sistema normativo nazionale e sovranazionale e da punti di riferimento univoci».

Sottolinea quindi che la violazione del diritto del condannato cui il rimedio invocato dovrebbe porre rimedio non deriverebbe soltanto dal sovraffollamento, quanto soprattutto dal mancato rispetto dei parametri minimi di sicurezza, salubrità e igiene degli spazi detentivi, così come risultanti dalla copiosa giurisprudenza della Corte EDU puntualmente citata nell'opinione, riguardanti più in particolare le gravi carenze strutturali degli istituti (in termini

ad esempio di deterioramento delle strutture e inadeguatezza delle condizioni termiche delle celle) e l'inadeguatezza degli spazi detentivi (caratterizzati in particolare dalla presenza di parassiti, dall'insufficienza di docce e dall'assenza di acqua calda).

Insiste poi sull'ineffettività dei rimedi esistenti, evidenziando come l'esperimento del reclamo di cui all'art. 35-*bis* ordin. penit. non sia valso a garantire all'istante nel procedimento *a quo* un'adeguata tutela, non avendo l'amministrazione adempiuto all'ordine di rimuovere le condizioni che renderebbero non compatibile la detenzione del reclamante con gli standard costituzionali e convenzionali.

Nel caso concreto, anche la nomina di un commissario *ad acta* si rivelerebbe d'altra parte inutile, a fronte della necessità di eseguire lavori strutturali sull'edificio la cui esecuzione richiederebbe anni. In questa situazione, il condannato sarebbe di fatto costretto «a subire, *sine die*, condizioni di detenzione inumana»; il che svuoterebbe di significato la stessa tutela giurisdizionale garantita dall'art. 35-*bis* ordin. penit., in violazione dell'art. 13 CEDU che richiede un rimedio effettivo – in termini di accessibilità, adeguatezza e sollecitudine, come risulta dalla pertinente giurisprudenza di Strasburgo, anch'essa puntualmente citata – alla violazione dei diritti convenzionali.

Sarebbe pertanto necessaria l'introduzione, da parte di questa Corte, di un "rimedio estremo" che presenti queste caratteristiche, in chiave sussidiaria rispetto ai rimedi già esistenti, in grado di garantire – laddove questi ultimi si rivelino impraticabili e/o ineffettivi – l'immediata fuoriuscita del detenuto dal circuito carcerario.

Il rimedio in questione, d'altra parte, non potrebbe rinvenirsi nel trasferimento del detenuto, in quanto una simile soluzione difetterebbe del carattere di generalità necessario a un rimedio di chiusura: un tale provvedimento sarebbe, in effetti, «praticabile solo nelle ipotesi, infrequenti, in cui non vada a discapito di altri diritti fondamentali, quali il diritto alle relazioni familiari o al trattamento rieducativo, che potrebbero essere compromessi se il detenuto fosse collocato in un carcere lontano dalla famiglia o qualora lo spostamento causasse l'interruzione del percorso di recupero, fondato su attività lavorative o formative intraprese nel precedente istituto (cfr. art. 42 o.p.)». Un tale rimedio, comunque, anche se ordinato dal magistrato di sorveglianza, dipenderebbe pur sempre da un *facere* dell'amministrazione penitenziaria, e rischierebbe «di rimanere ineseguito tutte le volte in cui, in un sistema penitenziario afflitto da strutturali e gravi condizioni di sovraffollamento, non risulti possibile».

Dopo avere rammentato come nell'ordinamento francese, in seguito a due sentenze del *Conseil constitutionnel* (sentenze 2 ottobre 2020, n. 2020-858/859, M. Geoffrey F. et autre e 16 aprile 2021, n. 2021-898, Section française de l'observatoire international des prisons), il legislatore abbia introdotto uno specifico strumento – il cosiddetto "*recours de dignité*" (art. 803-8 del codice di procedura penale francese) – «che attribuisce al giudice il potere di ordinare la scarcerazione dell'imputato o l'applicazione di una misura alternativa al condannato, qualora i rimedi interni, trasferimento compreso, risultino impraticabili», l'*amicus* sottolinea come la soluzione prospettata dal rimettente appaia «animata da ragionevole prudenza», consentendo al giudice di tenere in considerazione le esigenze di sicurezza collettiva, e di negare per converso la misura qualora sussista – come prescritto dal quarto comma dell'art. 147 cod. pen. – un concreto pericolo di commissione di delitti. La durata del differimento, ed eventualmente della detenzione domiciliare "in deroga", potrebbe d'altra parte essere stabilita in concreto dal giudice «sulla base di una ragionevole prognosi, vuoi della risoluzione dei problemi che determinano in concreto le condizioni di invivibilità della struttura detentiva, vuoi della possibilità di un trasferimento compatibile con il rispetto dei diritti del detenuto».

In alternativa alla soluzione prospettata dal rimettente, l'*amicus* suggerisce altresì a questa Corte la possibilità di un intervento sul solo art. 47-*ter*, comma 1-*ter*, ordin. penit., sulla

falsariga di quanto già avvenuto con la sentenza n. 99 del 2019. In particolare, l'ambito applicativo della sola detenzione "in deroga" potrebbe essere esteso in presenza di una situazione di incompatibilità delle condizioni carcerarie con i diritti costituzionali e convenzionali del condannato.

In ogni caso, l'*amicus* esprime la propria contrarietà alla prospettiva di una decisione di questa Corte che si limitasse a un mero monito al Parlamento o a una «declaratoria di incostituzionalità differita, in attesa di un intervento del legislatore», soluzioni che si tradurrebbero «in un intollerabile ulteriore differimento della tutela di diritti fondamentali» dei condannati; e auspica, pertanto, una dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate, «nella parte in cui non prevedono l'ipotesi di rinvio facoltativo, per un tempo determinato, dell'esecuzione quando la pena debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità determinate da gravi carenze strutturali dell'istituto di pena e dall'insalubrità degli spazi detentivi, previo inutile esperimento del rimedio di cui all'articolo 35-*bis* o.p.».

4.5.– L'associazione «Società della ragione» rammenta anzitutto che il settimo rapporto periodico sull'Italia del Comitato contro la tortura delle Nazioni unite, pubblicato nel maggio 2026, esprime ai paragrafi 27 e 28 una serie di preoccupazioni sul sovraffollamento delle carceri italiane, caratterizzato da migliaia di detenuti che possono contare su uno spazio individuale inferiore a 4 metri quadrati, oltre che sul complessivo deterioramento delle condizioni materiali di detenzione, anche in relazione al ridotto accesso ad attività educative, ricreative e lavorative, nonché alla carenza di personale.

Peraltro, osserva che le odierne questioni non si focalizzerebbero sul sovraffollamento in quanto fenomeno sistemico, quanto sulla specifica lesione del diritto di singoli condannati a non subire trattamenti inumani o degradanti, rispetto ai quali mancherebbe un rimedio concretamente attivabile per far cessare la violazione. Il rimedio di cui all'art. 35-*bis* ordin. penit., introdotto dal legislatore per rispondere al preciso monito contenuto nella sentenza n. 279 del 2013 – ove si invocava la previsione di meccanismi idonei a garantire l'effettiva ottemperanza dei provvedimenti adottati a tutela delle persone detenute –, presenterebbe tuttora deficit significativi in termini di effettività e tempestività, tali da rendere necessaria l'introduzione di un "rimedio estremo" costituito dal differimento facoltativo della pena, ovvero dalla sua esecuzione in regime di detenzione domiciliare: rimedio, comunque, subordinato a una valutazione circa la residua, ma ridotta, pericolosità criminale del condannato. Ciò consentirebbe di «contemperare il rispetto del principio costituzionale di non inumanità della pena con l'esigenza di dare esecuzione al giudicato penale, tutelando altresì la sicurezza sociale, attraverso un giudizio di bilanciamento degli interessi affidato al giudice di sorveglianza, analogamente a quanto accade con l'attuale applicazione degli artt. 147 c.p. e 47-ter co. 1-*ter* ord. penit.», in tutti i casi di «fallimento del procedimento di ottemperanza di cui all'art. 35 *bis* ord. penit.». Un simile intervento non solo affonderebbe le sue radici nella sentenza n. 279 del 2013, ma porterebbe a compimento il percorso avviato da questa Corte con l'ancor precedente sentenza n. 26 del 1999, in cui fu affermata l'essenzialità di un rimedio giurisdizionale a ogni lesione dei diritti delle persone detenute.

4.6.– La Conferenza dei garanti territoriali delle persone private della libertà traccia un quadro preliminare delle problematiche condizioni delle carceri italiane, connesso, tra l'altro: alla grave situazione di sovraffollamento, ormai pari al 139 per cento; alla fatiscenza in cui versa la generalità degli istituti (particolarmente evidente nel caso emblematico del carcere di Sollicciano), ripetutamente segnalata dai singoli garanti; alla strutturale carenza di organico; alla diversa tipologia di popolazione detenuta (composta ormai in percentuali significative di giovani adulti, nonché di tossicodipendenti e di persone affette da problemi psichiatrici), portatrice di nuovi bisogni sociosanitari di cui il carcere riesce con grande difficoltà a farsi carico; all'elevato numero di suicidi che si registrano ogni anno (91 nel 2025).

In questo contesto, l'*amicus* sottolinea anch'esso come già nel 2013, con la sentenza n.

279, questa Corte avesse segnalato l'urgente intervento del legislatore per affrontare questi gravi problemi. Aggiunge che i rimedi attualmente esistenti si sarebbero rivelati inefficaci; sottolinea come il cosiddetto piano carceri 2025-2027 sia inevitabilmente «scandito da tempi progettuali ed esecutivi non compatibili con l'urgenza della posizione individuale di chi oggi subisce una pena in condizioni contrarie al senso di umanità»; evidenzia come la nomina di un commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, per quanto significativa sul piano organizzativo, confermi che il problema «richiede interventi complessi, costosi e temporalmente dilatati»; e osserva che la stessa nomina di un commissario *ad acta* nell'ambito del giudizio di ottemperanza non basterebbe a rimuovere nell'immediatezza la lesione dei diritti del condannato, dal momento che egli non potrebbe «creare posti detentivi, eliminare in pochi giorni infiltrazioni, muffe, infestazioni, carenze impiantistiche o deficit igienico-sanitari radicati nell'assetto materiale dell'istituto».

La situazione individuale del detenuto non potrebbe nemmeno essere rimediata attraverso il suo trasferimento in altro istituto, che dovrebbe comunque svolgersi nel rispetto dei criteri indicati dall'art. 42 ordin. penit., e che resterebbe problematico in presenza di una crisi diffusa del sistema penitenziario, rischiando così di risolversi non già nella rimozione della lesione del diritto, ma nella mera delocalizzazione del detenuto, la quale rischierebbe di «provocare una nuova compressione di altri diritti fondamentali, senza offrire una risposta stabile alla violazione originaria».

L'*amicus* sottolinea, quindi, come la situazione attuale rischi di esporre l'Italia a future probabili condanne da parte della Corte EDU, ed esamina la giurisprudenza costituzionale tedesca (in particolare, prima camera del primo senato, decisione 22 febbraio 2011, caso 1 BvR 409/09, Tribunale regionale e Tribunale regionale superiore di Colonia) e la recente legislazione francese – sollecitata dalle pronunce del *Conseil constitutionnel*, a loro volta ispirate dalla sentenza della Corte EDU, quinta sezione, 30 gennaio 2020, J. M.B. e altri contro Francia – quali modelli che contemplano la possibilità di una garanzia "di chiusura" volta ad assicurare nell'immediato la tutela della dignità delle persone detenute, laddove altri rimedi non siano praticabili.

5.– In prossimità dell'udienza pubblica, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria illustrativa nella quale dà conto, anzitutto, di una serie di sviluppi successivi all'ordinanza di rimessione che hanno modificato la situazione di fatto oggetto del procedimento *a quo*.

5.1.– Il 28 maggio 2026 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha sottoposto a sequestro preventivo una serie di reparti del carcere di Sollicciano, in accoglimento della richiesta della Procura che sta procedendo per una serie di reati previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), disponendo – entro i termini fissati dallo stesso provvedimento – il trasferimento dei detenuti in altre case circondariali, da individuarsi a cura del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. La memoria espone che il Tribunale del riesame di Firenze, su gravame del Ministero della giustizia, ha annullato tale decreto limitatamente alla parte in cui ordinava all'amministrazione penitenziaria il trasferimento dei detenuti entro i termini ivi previsti, confermandolo nel resto.

In ottemperanza a tale ordinanza, l'amministrazione ha eseguito lo sgombero dei reparti, trasferendo tutti i detenuti presso altri penitenziari, nelle more dell'esecuzione di lavori di ammodernamento del carcere di Sollicciano che, secondo l'Avvocatura generale dello Stato, dovrebbero eliminare tutte le criticità riscontrate dal rimettente.

Quanto al condannato reclamante nel procedimento *a quo*, la stessa Avvocatura generale dà atto del suo avvenuto trasferimento, il 6 maggio 2026, presso la casa di reclusione di Porto Azzurro.

La difesa statale riferisce quindi degli interventi programmati nel quadro del piano straordinario per l'edilizia penitenziaria e della novità normativa rappresentata dalla legge 5 agosto 2026, n. 140 (Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti), la quale mirerebbe a collocare in esecuzione penale esterna 8.173 persone.

5.2.– L'interveniente confuta quindi analiticamente gli argomenti sviluppati nelle opinioni degli *amici curiae*.

Pur riconoscendo il carattere «immediatamente precettivo del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità» e la necessità di apprestare rimedi effettivi a tutela del detenuto, la difesa statale osserva – in replica agli argomenti dell'UCPI – che molteplici sono gli strumenti che potrebbero essere utilizzati a tale scopo, inclusi quelli interni al circuito penitenziario, come i trasferimenti. In ogni caso, il rimedio ora auspicato assicurerebbe la tutela dei diritti dei condannati «in modo casuale, determinando disparità di trattamento tra i detenuti», in mancanza di un criterio idoneo a selezionare in maniera ragionevole i beneficiari delle misure fino al raggiungimento del numero di reclusi compatibile con lo stato delle strutture carcerarie. Né potrebbe affermarsi che, nel caso concreto, i rimedi conformativi previsti dall'ordinamento sarebbero risultati inutili, giacché l'amministrazione avrebbe documentato l'avvio e, per alcuni profili, il completamento di vari interventi sul carcere che hanno posto rimedio ad alcune delle criticità poste a fondamento dell'ordinanza di rimessione, come la mancanza di acqua calda e la presenza di parassiti. Tali interventi, pur se parziali, sarebbero rilevanti «ove si consideri che è la combinazione di una pluralità di criticità, e non necessariamente ciascuna di esse isolatamente considerata, a essere stata assunta dal giudice rimettente quale fondamento della valutazione di incompatibilità con il senso di umanità».

In risposta alle osservazioni dell'Associazione italiana dei professori di diritto penale, l'Avvocatura generale osserva che la pronuncia di illegittimità costituzionale dalla stessa auspicata presenterebbe significativi margini di creatività e di imprecisione, che la renderebbero problematica anche sotto il profilo della sua compatibilità con l'art. 25, secondo comma, Cost. La stessa Associazione del resto prospetta, in via alternativa, un intervento sul solo art. 47-*ter*, comma 1-*ter*, ordin. penit., con ciò confermando l'assenza di un'unica soluzione costituzionalmente necessitata. In ogni caso, l'asserita ineffettività del rimedio rappresentato dalla nomina di un commissario *ad acta* non sarebbe condivisibile, «attesa l'ampia gamma di poteri che allo stesso possono essere riconosciuti per ovviare all[e] criticità del caso specifico».

Quanto poi alle osservazioni dell'associazione «Passione civile con Valerio Onida», l'interveniente rileva parimenti che la stessa soluzione della detenzione domiciliare "in deroga" rappresenterebbe solo una delle soluzioni possibili, che includerebbero anche gli interventi organizzativi e i trasferimenti dei detenuti.

Circa gli argomenti dei Garanti regionali, la difesa statale osserva che la rappresentazione delle generali criticità del sistema penitenziario non varrebbe a far venir meno l'estraneità dell'art. 147 cod. pen. rispetto alla funzione che si vorrebbe attribuirgli. D'altra parte, il decorso del tempo dalla sentenza n. 279 del 2013 non sarebbe di per sé idoneo «a trasformare una delle diverse soluzioni astrattamente praticabili nell'unico esito costituzionalmente consentito», risultando pur sempre necessario – come la stessa esperienza francese dimostrerebbe – un intervento del legislatore per definire la configurazione del rimedio.

In risposta poi agli argomenti dell'associazione Antigone Onlus, l'interveniente esclude che l'attuazione da assicurare all'art. 3 CEDU debba necessariamente implicare il differimento della pena. In ogni caso, nel giudizio *a quo*, occorrerebbe verificare la persistente attualità delle condizioni denunciate, prima di configurare l'esistenza di una insuperabile lacuna normativa.

5.3.– In definitiva, la pluralità delle soluzioni prospettate dagli *amici curiae* dimostrerebbe la praticabilità di più soluzioni differenti: constatazione, questa, che aveva già condotto questa Corte, nella sentenza n. 279 del 2013, a dichiarare inammissibili le analoghe questioni allora prospettate.

L'unico punto su cui le prospettazioni degli *amici* parrebbero convergere, osserva l'Avvocatura generale dello Stato, è l'asserita inidoneità del rimedio costituito dal trasferimento del detenuto in altro istituto: trasferimento che rientrerebbe, invece, tra le soluzioni evocate da questa Corte nella sentenza n. 279 del 2013 «e che ad oggi, a legislazione [in]variata, potrebbe essere disposto tanto dal TS che dal commissario *ad acta* nell'ambito dell'ampio margine di apprezzamento e poteri di cui lo stesso dispone».

Inoltre, a torto gli *amici curiae* si dorrebbero dell'inerzia del legislatore statale, dal 2013 a oggi. Una tale doglianza ignorerebbe l'introduzione dell'art. 35-*bis* ordin. penit. ad opera del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10, che prevede uno specifico rimedio a tutela dei diritti dei detenuti durante l'esecuzione della pena, in conformità proprio a quanto invocato da questa Corte nella pronuncia in parola. Il rimedio ivi disciplinato attribuirebbe «alla magistratura di sorveglianza poteri non meramente dichiarativi, ma conformativi, consentendole di ordinare all'Amministrazione la cessazione della condotta lesiva e l'adozione delle misure necessarie alla rimozione del pregiudizio», con la previsione di «uno specifico giudizio di ottemperanza e la possibilità di nominare un commissario *ad acta* in caso di perdurante inadempimento dell'Amministrazione».

Nel caso oggetto del procedimento *a quo*, il rimettente non avrebbe esercitato i relativi poteri conformativi, ritenendo che la nomina del commissario non sarebbe comunque valsa a eliminare il pregiudizio lamentato dal reclamante. Tale valutazione non potrebbe però essere condivisa: «[s]e è pur vero che il commissario non può assumere poteri di spesa tali da sostituirsi all'Amministrazione nel rifacimento complessivo dell'istituto di detenzione, lo stesso ben potrebbe assumere decisioni specifiche ritagliate sul singolo detenuto e risolutive della situazione in cui lo stesso versa», secondo quanto indicato dalla stessa sentenza n. 279 del 2013.

La rimozione, da parte del commissario, di una parte almeno delle condizioni che rendono nel loro complesso la detenzione non più conforme agli standard di umanità avrebbe potuto, allora, incidere sull'attualità del pregiudizio lamentato dal reclamante nel procedimento *a quo* e, conseguentemente, sulla stessa rilevanza delle questioni prospettate.

Le considerazioni esposte varrebbero, altresì, a confutare gli argomenti spesi dalla difesa della parte. Pertanto, la difesa statale insiste perché le questioni prospettate vengano dichiarate inammissibili o comunque non fondate, posto che tutte le argomentazioni *ex adverso* dedotte non sarebbero «idonee a dimostrare né l'assenza di rimedi nell'ordinamento vigente né, soprattutto, che l'estensione degli artt. 147 c.p. e 47-*ter*, comma 1-*ter*, o.p., costituisca l'unica soluzione costituzionalmente imposta».

6.– Anche la parte ha depositato, nell'imminenza dell'udienza pubblica, memoria illustrativa nella quale, dopo aver richiamato le deduzioni svolte nell'atto di costituzione e aver analiticamente contestato le argomentazioni dell'Avvocatura generale dello Stato, ha ribadito le argomentazioni a sostegno dell'ammissibilità e della fondatezza delle questioni sollevate.

In particolare, la parte si sofferma nuovamente sulla necessità che l'ordinamento preveda un "rimedio estremo", idoneo a «interrompere (nel rispetto del giudicato) una pena divenuta costituzionalmente e convenzionalmente illegale», che frustrerebbe – per le condizioni concrete nelle quali venga eseguita – le finalità di cui all'art. 27, terzo comma, Cost. Reputa,

inoltre, non fondata l'eccezione dell'Avvocatura generale dello Stato relativa all'assenza di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, alla luce dell'abbondante giurisprudenza costituzionale recente (puntualmente citata) che ritiene invece sufficiente, ai fini dell'ammissibilità delle questioni, la presenza nell'ordinamento di una o più soluzioni costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la logica perseguita dal legislatore. Ripercorre quindi adesivamente le considerazioni svolte dagli *amici curiae*, insistendo per l'accoglimento delle questioni sollevate.

Considerato in diritto

7.– Il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha sollevato – in riferimento agli artt. 2, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 3 CEDU – questioni di legittimità costituzionale degli artt. 147 cod. pen. e 47-*ter*, comma 1-*ter*, ordin. penit., «nella parte in cui non prevedono, oltre ai casi ivi espressamente contemplati, l'ipotesi di rinvio facoltativo dell'esecuzione quando la pena debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità».

La prima di tali disposizioni – l'art. 147 cod. pen. – disciplina una serie di ipotesi e relative condizioni in presenza delle quali il giudice (e più in particolare il tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 684 del codice di procedura penale) può differire l'esecuzione di una pena. La seconda disposizione – l'art. 47-*ter*, comma 1-*ter*, ordin. penit. – disciplina la cosiddetta detenzione domiciliare "in deroga", prevedendo che «[q]uando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, può disporre l'applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante l'esecuzione della detenzione domiciliare».

In sostanza, il rimettente mira a una pronuncia che preveda la possibilità per il giudice di disporre che l'esecuzione della pena sia *differita* ai sensi dell'art. 147 cod. pen., *ovvero* (come risulta evidente dalla motivazione dell'ordinanza più che dal suo dispositivo) che la pena, sussistendo le condizioni di cui all'art. 147 cod. pen., sia *eseguita* nelle forme della detenzione domiciliare "in deroga" ai sensi dell'art. 47-*ter*, comma 1-*ter*, ordin. penit., anche nel caso – attualmente non previsto da alcuna delle due disposizioni – in cui l'esecuzione della pena detentiva si svolga in condizioni contrarie al senso di umanità (e comunque contrarie agli standard ricavabili dall'art. 3 CEDU, così come interpretato dalla pertinente giurisprudenza di Strasburgo).

La mancata previsione di tali rimedi si porrebbe in contrasto:

– con l'art. 27, terzo comma, Cost., sotto il duplice profilo della violazione del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e della violazione della finalità rieducativa della pena, in relazione all'inidoneità di una detenzione siffatta a stimolare nel condannato una rimeditazione critica del suo passato e ad avviarlo a un percorso di reinserimento sociale;

– con l'art. 117, primo comma, Cost. in relazione all'art. 3 CEDU, che vieta l'esecuzione di pene inumane o degradanti;

– con l'art. 2 Cost., in riferimento al pregiudizio arrecato da un tale trattamento ai diritti inviolabili della persona, e in particolare alla sua dignità, espressamente menzionata nell'art. 3 Cost. ma essa stessa riconducibile al novero di quei diritti inviolabili;

– con l'art. 25, secondo comma, Cost., dal momento che una pena eseguita in condizioni

contrarie al senso di umanità si risolverebbe in una sanzione più gravosa di quelle stabilite dalla legge, e dunque in un *surplus* di punizione privo di base legislativa.

Dal complessivo ordito motivazionale dell'ordinanza, come anche rilevato dall'opinione dell'Associazione dei professori di diritto penale, si evince che l'intervento additivo auspicato dal rimettente sulle disposizioni censurate è da intendersi subordinato alla condizione che i rimedi già esistenti nell'ordinamento si siano rivelati in concreto insufficienti a rimuovere le condizioni che rendono l'esecuzione della pena contraria al senso di umanità nei confronti del singolo condannato. Infatti, lo stesso Tribunale di sorveglianza dà atto di avere in precedenza rigettato l'istanza di differimento della pena originariamente proposta del condannato, ritenendo manifestamente infondate le eccezioni di legittimità costituzionale da lui sollevate analoghe a quelle odierne, in ragione del mancato esaurimento dei rimedi preventivi ancora esperibili, identificati in particolare nel reclamo di cui all'art. 35-*bis* ordin. penit.; e di avere ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate le questioni soltanto quando, nell'ambito del giudizio di reclamo poi proposto dal condannato e a fronte della reiterazione, in quella sede, dell'istanza di differimento della pena, sarebbe risultata evidente l'inidoneità del rimedio stesso ad assicurare tutela effettiva al diritto del condannato a non essere ulteriormente sottoposto a condizioni detentive incompatibili con il senso di umanità.

8.– Ai fini della decisione delle questioni, è preliminarmente necessario ricostruire le essenziali coordinate giurisprudenziali e legislative di riferimento, rappresentate in particolare dalla sentenza n. 279 del 2013 di questa Corte, che costituisce il punto di partenza delle argomentazioni tanto del rimettente, quanto della parte, dell'interveniente e degli *amici curiae* (*infra*, 8.1.), nonché dagli interventi legislativi del 2013-2014 che hanno introdotto i rimedi di cui agli artt. 35-*bis* e 35-*ter* ordin. penit., facendo seguito ai moniti contenuti nella stessa sentenza n. 279 del 2013 (*infra*, 8.2.): rimedi che, per l'appunto, il rimettente ritiene insufficienti ad assicurare adeguata tutela al diritto del detenuto a non subire condizioni detentive incompatibili con il senso di umanità, sì da rendere a suo avviso necessaria l'introduzione dei rimedi ulteriori in questa sede sollecitati (*infra*, 8.3.).

8.1.– Le questioni sottoposte a questa Corte e decise con la sentenza n. 279 del 2013, sollevate dai Tribunali di sorveglianza di Venezia e di Milano, traevano origine da altrettante istanze di rinvio facoltativo della pena proposte da detenuti le cui condizioni di detenzione erano state ritenute dagli stessi giudici *a quibus* contrarie agli standard minimi desumibili dall'art. 3 CEDU e dallo stesso art. 27, terzo comma, Cost. Entrambe le ordinanze censuravano – sulla base degli stessi parametri e in gran parte degli stessi argomenti sviluppati dall'odierno rimettente – il solo art. 147 cod. pen., nella parte in cui non prevede il rinvio facoltativo della pena quando essa debba svolgersi in condizioni contrarie al senso di umanità.

8.1.1.– In tale pronuncia, questa Corte ha anzitutto dato atto dell'allora recentissima sentenza pilota della Corte EDU nel caso *Torreggiani contro Italia*, pronunciata l'8 gennaio 2013. In quella sentenza, era stata riconosciuta la natura sistemica del sovraffollamento carcerario che all'epoca interessava il sistema penitenziario italiano ed era stato affermato l'obbligo per lo Stato italiano, discendente dall'art. 3 CEDU, di «organizzare il suo sistema penitenziario in modo tale che la dignità dei detenuti sia rispettata» (paragrafo 93) e di agire – nell'ipotesi in cui non sia possibile garantire a ciascun detenuto condizioni detentive conformi all'art. 3 CEDU – «in modo da ridurre il numero di persone incarcerate, in particolare attraverso una maggiore applicazione di misure punitive non privative della libertà […] e una riduzione al minimo del ricorso alla custodia cautelare in carcere» (paragrafo 94).

La Corte di Strasburgo aveva altresì sottolineato che, «in materia di condizioni detentive, i rimedi "preventivi" e quelli di natura "compensativa" devono coesistere in modo complementare»: «quando un ricorrente sia detenuto in condizioni contrarie all'articolo 3 della Convenzione, la migliore riparazione possibile è la rapida cessazione della violazione del diritto a non subire trattamenti inumani e degradanti», fermo restando il diritto a ottenere una

riparazione per la violazione subita (paragrafo 96).

La sentenza n. 279 del 2013 ha ritenuto «senz'altro condivisibili» le valutazioni della Corte EDU relative al carattere strutturale delle deficienze del sistema carcerario italiano, in particolare con riferimento alla grave situazione di sovraffollamento che all'epoca lo affliggeva, e che finiva per «incidere, comprimendolo, sul "residuo" irriducibile della libertà personale del detenuto»: residuo che è espressione (assieme ai «connotati costituzionalmente inderogabili dell'esecuzione penale») del «principio personalistico posto a fondamento della Costituzione repubblicana (sentenza n. 1 del 1969)» (punto 6). Una tale situazione determina, assieme, la violazione del divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e la compromissione della necessaria finalità rieducativa della pena, concepiti come principi non dissociabili «in quanto logicamente in funzione l'uno dell'altro, posto che, in particolare, "un trattamento penale ispirato a criteri di umanità è necessario presupposto per un'azione rieducativa del condannato" (sentenza n. 12 del 1966)» (punto 7).

8.1.2.– Questa Corte si è chiesta a questo punto se e in quale misura l'ordinamento italiano già prevedesse rimedi "preventivi" atti a far cessare condizioni di detenzione in atto incompatibili con il senso di umanità, secondo le indicazioni della Corte EDU.

Al riguardo, ha osservato che i rimedi in questione «possono essere innanzi tutto "interni" al sistema penitenziario, e quindi tali da comportare, in casi come quelli oggetto delle ordinanze di rimessione, non già la sospensione dell'esecuzione carceraria della pena, ma, ad esempio, più semplicemente, lo spostamento del detenuto in un'altra camera di detenzione o il suo trasferimento in un altro istituto penitenziario». «Esiste, dunque», ha proseguito la sentenza, «in primo luogo, uno spazio per interventi dell'amministrazione penitenziaria che devono essere indirizzati alla salvaguardia, congiuntamente, del diritto a non subire trattamenti disumani e della finalità rieducativa della pena» (punto 7.1).

A «garanzia della preminenza dei principi costituzionali ai quali deve conformarsi l'esecuzione della pena», è però «necessario che [...] gli interventi dell'amministrazione penitenziaria si trovino inseriti in un contesto di effettiva tutela giurisdizionale» (ancora, punto 7.1.), e dunque che le disposizioni impartite dal magistrato di sorveglianza – cui la giurisprudenza costituzionale aveva già riconosciuto carattere vincolante (sentenze n. 135 del 2013 e n. 266 del 2009) – trovino concreta applicazione da parte dell'amministrazione penitenziaria.

In riferimento a tale specifico profilo, la pronuncia in parola ha espressamente invitato il legislatore, «anche per dare compiuta attuazione alle prescrizioni della sentenza Torreggiani» e «per porre termine a residue ambiguità dell'ordinamento penitenziario», a «completare il sistema apprestando idonei strumenti esecutivi in modo da rendere certa l'ottemperanza dell'amministrazione alle decisioni della magistratura di sorveglianza» (di nuovo punto 7.1.).

8.1.3.– Restava da affrontare l'ulteriore quesito se i rimedi "interni" al sistema penitenziario – pur se assistiti da una effettiva garanzia giurisdizionale – fossero sempre sufficienti a garantire tutela effettiva al diritto del condannato a non essere detenuto in condizioni incompatibili con il senso di umanità e con gli standard derivanti dall'art. 3 CEDU, o se – invece – fosse «necessaria una norma di chiusura per il caso in cui, a causa del sovraffollamento, questi rimedi non siano in grado di operare efficacemente».

Sul punto, si è osservato che, considerate le dimensioni strutturali del sovraffollamento carcerario in Italia, «è facile immaginare che le autorità penitenziarie non siano sempre in grado di dare esecuzione alle decisioni dei magistrati di sorveglianza e di garantire ai reclusi condizioni detentive conformi alla CEDU. Perciò deve riconoscersi che il sovraffollamento carcerario può nella realtà assumere dimensioni e caratteristiche tali da tradursi in trattamenti contrari al senso di umanità e da rendere al tempo stesso impraticabili i rimedi "interni" di cui

si è parlato. In questi casi occorre un *rimedio estremo*, il quale, quando non sia altrimenti possibile mediante le ordinarie misure dell'ordinamento penitenziario, permetta una *fuoriuscita del detenuto dal circuito carcerario*, eventualmente correlata all'applicazione nei suoi confronti di misure sanzionatorie e di controllo non carcerarie» (punto 7.2., corsivi aggiunti).

8.1.4.– Le questioni allora sottoposte a questa Corte sono state tuttavia dichiarate inammissibili «per la pluralità di soluzioni normative che potrebbero essere adottate».

Da un lato, la sentenza ha sottolineato i limiti dell'intervento allora sollecitato dai rimettenti. Tale intervento, «se pure potesse riuscire a determinare una sensibile diminuzione del numero delle persone recluse in carcere, giungerebbe a questo risultato in modo casuale, determinando disparità di trattamento tra i detenuti, i quali si vedrebbero o no differire l'esecuzione della pena in mancanza di un criterio idoneo a selezionare chi debba ottenere il rinvio dell'esecuzione fino al raggiungimento del numero dei reclusi compatibile con lo stato delle strutture carcerarie» (punto 6).

Dall'altro lato, si è evidenziato come gli interventi prospettabili sfuggissero alla logica delle cosiddette "rime obbligate", ben potendo ipotizzarsi una pluralità di misure quali, in particolare, «un ampio ricorso alla detenzione domiciliare, sempre che le condizioni personali lo consentano, o anche ad altre misure di carattere sanzionatorio e di controllo diverse da quelle attualmente previste, da considerare forme alternative di esecuzione della pena»: misure tutte che lo stesso condannato potrebbe preferire a un mero rinvio dell'esecuzione della pena, «che potrebbe lasciare a lungo aperta la sua vicenda esecutiva». In ogni caso, «anche a seguire l'impostazione dei giudici rimettenti, potrebbe essere necessaria la definizione di criteri in base ai quali individuare il detenuto o i detenuti nei cui confronti il rinvio può essere disposto, in modo da tenere anche conto delle esigenze di "difesa sociale", richiamate nelle ordinanze di rimessione» (punto 8).

8.1.5.– La sentenza n. 279 del 2013 si concludeva con un monito. Fermo restando il criterio del «"rispetto della priorità di valutazione da parte del legislatore sulla congruità dei mezzi per raggiungere un fine costituzionalmente necessario" (sentenza n. 23 del 2013)», questa Corte, nel dichiarare l'inammissibilità delle questioni, affermava che «non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato» nella pronuncia.

8.2.– All'indomani della sentenza n. 279, depositata il 22 novembre 2013, il legislatore ha dato un primo seguito, oltre ai moniti contenuti nella medesima sentenza, agli obblighi imposti dalla Corte EDU con la sentenza Torreggiani, mediante il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), poi convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10.

Il decreto-legge in questione ha – tra l'altro – introdotto nell'ordinamento penitenziario il nuovo rimedio "preventivo" di cui all'art. 35-*bis*, ordin. penit., rubricato «[r]eclamo giurisdizionale» e operante – in combinato disposto con l'art. 69, comma 6, lettera *b)*, ordin. penit. – quale strumento *generale* di tutela dei diritti del condannato e dell'internato durante l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

Più in particolare, attraverso il reclamo giurisdizionale il detenuto può dolersi di qualsiasi inosservanza, da parte dell'amministrazione, di disposizioni dell'ordinamento penitenziario o del regolamento, dalla quale derivi un «attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti» (come stabilito dal menzionato art. 69, comma 6, lettera *b*, e dal comma 1 dell'art. 35-*bis*, ordin. penit.). Ai sensi dell'art. 35-*bis*, ordin. penit., il magistrato di sorveglianza – che statuisce con provvedimento reclamabile avanti al tribunale di sorveglianza, la cui decisione è a sua

volta ricorribile in cassazione per violazione di legge (commi 4 e 4-*bis*) – «accertate la sussistenza e l'attualità del pregiudizio, ordina all'amministrazione di porre rimedio entro il termine indicato dal giudice» (comma 3).

In caso poi di mancata esecuzione del provvedimento non più soggetto a impugnazione, l'interessato o il suo difensore possono richiedere l'ottemperanza al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento (comma 5); quest'ultimo, se accoglie la richiesta, «ordina l'ottemperanza, indicando modalità e tempi di adempimento, tenuto conto del programma attuativo predisposto dall'amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto»; «dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del provvedimento rimasto ineseguito»; «nomina, ove occorra, un commissario ad acta» (comma 6), restando competente su tutte le questioni relative all'esatta ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario (comma 7).

In tal modo, il legislatore ha previsto un rimedio giurisdizionale contro qualsiasi condotta dell'amministrazione – attiva od omissiva – suscettibile di recare un pregiudizio grave e attuale alla generalità dei diritti del detenuto, sancendone espressamente il carattere vincolante per l'amministrazione stessa e garantendone l'esecuzione attraverso lo speciale giudizio di ottemperanza previsto dai commi da 5 a 7 dell'art. 35-*bis* ordin. penit.: in conformità, dunque, all'auspicio espresso da questa Corte al punto 7.1. della sentenza n. 279 del 2013, poc'anzi rammentato (*supra*, 8.1.2.).

Il di poco successivo decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92 (Disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori in favore dei detenuti e degli internati che hanno subìto un trattamento in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, anche minorile), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 117, ha poi previsto uno specifico rimedio risarcitorio (o "compensativo", nella terminologia della Corte EDU, ripresa dalla sentenza n. 279 del 2013), questa volta specificamente calibrato sulle violazioni dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati. Il nuovo art. 35-*ter* ordin. penit. stabilisce infatti che, su istanza del detenuto, «il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio» (comma 1), ovvero, «[q]uando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma 1», la liquidazione al richiedente di una somma di denaro pari a 8 euro per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio.

8.3.– L'odierno rimettente assume che – nonostante l'introduzione da parte del legislatore di tali rimedi, sopravvenuti alla sentenza n. 279 del 2013 – l'ordinamento non sarebbe ancora in grado di assicurare al condannato una tutela effettiva del suo diritto a non subire una detenzione incompatibile con il senso di umanità e con gli standard minimi desumibili dall'art. 3 CEDU: tutela che potrebbe essere assicurata soltanto dalla possibilità di applicare nei suoi confronti, in simili ipotesi, il rimedio rappresentato dal differimento della pena ai sensi dell'art. 147 cod. pen., ovvero dalla detenzione domiciliare "in deroga" di cui all'art. 47-*ter*, comma 1-*ter*, ordin. penit., anche al di fuori dei limiti di pena cui questa misura è ordinariamente subordinata.

L'inidoneità degli strumenti esistenti sarebbe plasticamente evidenziata dalla vicenda oggetto del procedimento *a quo*, in cui il condannato – detenuto in condizioni ritenute incompatibili con gli standard minimi di umanità del trattamento – ha agito a tutela del proprio diritto attraverso il reclamo di cui all'art. 35-*bis* ordin. penit., ottenendo un provvedimento del tribunale di sorveglianza che – tuttavia – sarebbe rimasto almeno parzialmente ineseguito

nonostante il giudizio di ottemperanza instaurato ai sensi del poc'anzi citato comma 5.

In casi siffatti, sarebbe dunque soluzione costituzionalmente necessaria quella di riconoscere al condannato – mutuando l'espressione utilizzata nella sentenza n. 279 del 2013 – un «rimedio estremo» che permetta una fuoriuscita del detenuto dal circuito carcerario, da attivare ogniqualvolta i rimedi "interni" al circuito medesimo si rivelino inefficaci a garantire la cessazione del trattamento inumano in atto.

9.– Tutto ciò premesso, occorre anzitutto vagliare l'ammissibilità delle questioni prospettate, alla luce delle eccezioni proposte dall'Avvocatura generale dello Stato ed eventualmente di quanto è rilevabile d'ufficio da questa Corte.

Riservata a trattazione separata la prima eccezione di difetto di rilevanza delle questioni (*infra*, 10), la seconda, la terza e la quarta eccezione non sono fondate.

9.1.– L'Avvocatura generale dello Stato eccepisce l'inammissibilità delle questioni perché l'intervento richiesto implicherebbe scelte di conformazione normativa riservate alla discrezionalità del legislatore, e comunque perché l'addizione sollecitata a questa Corte sulle due disposizioni censurate sarebbe imperniata su parametri valutativi vaghi, incompatibili con il principio di legalità che presiede all'esecuzione delle pene, nonché con il «principio generale di indefettibilità dell'esecuzione penale» (*supra*, 2.1.2.).

9.1.1.– Il primo profilo, che richiama la discrezionalità del legislatore nella configurazione del rimedio al *vulnus* denunciato, è stato ampiamente ripreso nella memoria illustrativa, in cui l'Avvocatura generale ha rammentato come la stessa sentenza n. 279 del 2013 avesse ritenuto inammissibili le questioni allora sottopostele «per la pluralità di soluzioni normative che potrebbero essere adottate»: e cioè per la necessità di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore nell'individuazione del rimedio al *vulnus* riscontrato.

Al riguardo, deve però rilevarsi che la costante giurisprudenza di questa Corte, successiva alla sentenza n. 279 del 2013, evidenzia come l'assenza di un'unica soluzione costituzionalmente vincolata in grado di sostituirsi a quella dichiarata illegittima non osta all'ammissibilità di una questione di legittimità costituzionale, ogniqualvolta «il sistema nel suo complesso offra alla Corte "precisi punti di riferimento" e soluzioni "già esistenti" (sentenza n. 236 del 2016) – esse stesse immuni da vizi di illegittimità, ancorché non "costituzionalmente obbligate" – […]; sì da consentire a questa Corte di porre rimedio nell'immediato al *vulnus* riscontrato, senza creare insostenibili vuoti di tutela»; restando poi ferma la possibilità per il legislatore di esercitare la sua discrezionalità introducendo altra disciplina, purché rispettosa dei principi costituzionali (sentenza n. 222 del 2018, punto 8.1., nonché, *ex multis*, sentenze n. 74 del 2026, punto 5.1., n. 197 del 2025, punto 3.1., n. 128 e n. 5 del 2024, rispettivamente punti 3 e 4.1.).

Nel caso ora all'esame, il rimettente individua due specifiche discipline esistenti nell'ordinamento, delle quali auspica l'applicazione anche al caso del condannato detenuto in condizioni incompatibili con il senso di umanità: il differimento facoltativo della pena di cui all'art. 147 cod. pen. e la detenzione domiciliare "in deroga" di cui all'art. 47-*ter*, comma 1-*ter*, ordin. penit. Entrambe tali discipline sarebbero utilizzabili per far cessare una situazione di detenzione in ipotesi illegittima, in quanto in violazione dei diritti costituzionali e convenzionali del condannato. Tanto basta ai fini dell'ammissibilità delle questioni, restando poi impregiudicato il profilo della loro eventuale fondatezza nel merito.

9.1.2.– Quanto poi all'asserita vaghezza della disciplina che potrebbe risultare dall'accoglimento delle questioni prospettate, basti evidenziare che il rimettente ha cura di ancorare la fattispecie astratta di cui auspica l'inserimento nelle disposizioni censurate agli standard enucleati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di condizioni

detentive incompatibili con l'art. 3 CEDU: standard che una vastissima giurisprudenza convenzionale ha ormai gradualmente precisato e concretizzato. A tali standard, del resto, lo stesso legislatore italiano ha fatto riferimento allorché ha previsto il poc'anzi menzionato rimedio "compensatorio" di cui all'art. 35-*ter* ordin. penit., che è normativamente condizionato al riscontro, da parte del magistrato di sorveglianza, della sussistenza di «condizioni di detenzione tali da violare l'art. 3» della Convenzione.

9.1.3.– Quanto, infine, all'evocato «principio generale di indefettibilità dell'esecuzione penale», che secondo l'Avvocatura generale dello Stato contrasterebbe con il riconoscimento da parte di questa Corte di nuove eccezioni all'esecuzione di una pena passata in giudicato, deve osservarsi che di tale principio non v'è traccia nella giurisprudenza costituzionale, quanto meno nella formulazione ora proposta. L'esecuzione penale in tanto è obbligatoria in quanto sia conforme alla legge, e quest'ultima sia ritenuta dagli organi competenti conforme alla Costituzione e alle fonti internazionali e sovranazionali vincolanti per l'Italia.

Laddove, dunque, una pena non sia legittima, o comunque venga eseguita in contrasto con tali obblighi, la compressione dei diritti fondamentali del condannato deve essere fatta cessare: e l'ordinamento deve in ogni caso individuare un rimedio che consenta di porre fine, con la necessaria sollecitudine, a tale violazione, come espressamente stabilisce l'art. 13 CEDU. Ove il legislatore non vi provveda, questa Corte sarà certamente legittimata a intervenire per assicurare un tale rimedio.

Proprio questo è avvenuto, del resto, nell'ordinamento francese, come sottolineato da vari *amici curiae*. A valle, anche in questo caso, di una sentenza della Corte EDU (sentenza 30 gennaio 2020, J. M.B. e altri contro Francia) che aveva parimenti accertato una situazione di sovraffollamento carcerario e, conseguentemente, una violazione sistemica dell'art. 3 CEDU da parte della Francia, una pronuncia del *Conseil constitutionnel* ha dichiarato incostituzionale, nell'ottobre 2020, una norma del *Code de procédure pénale* che non garantiva alle persone detenute un ricorso effettivo per ottenere la cessazione di condizioni contrarie alla dignità umana, differendo gli effetti della decisione al 1° marzo 2021 per dare tempo al legislatore di approntare una nuova disciplina (decisione 2 ottobre 2020, n. 2020-858/859 QPC). A tale pronuncia ha prontamente fatto seguito una riforma legislativa, con la quale si è introdotto il nuovo rimedio di cui all'art. 803-8 del medesimo codice (il cosiddetto "*recours de dignité*"), il quale consente alla persona detenuta che ritenga le condizioni di detenzione contrarie alla propria dignità di ottenere tutela in forma specifica dal giudice: in particolare, attraverso il suo trasferimento in un altro istituto oppure attraverso la sua messa in libertà, eventualmente accompagnata dal controllo giudiziario o dalla detenzione domiciliare sotto sorveglianza elettronica.

9.2.– L'Avvocatura generale dello Stato eccepisce poi la non corretta ricostruzione del quadro normativo da parte del rimettente, il quale avrebbe trascurato di considerare i molteplici strumenti che l'ordinamento offre per tutelare il diritto del condannato a non subire l'esecuzione di pene contrarie al senso di umanità (*supra*, 2.1.3.).

Così formulata – e salvo quanto si dirà a breve sulla rilevanza delle questioni prospettate (*infra*, 10) – l'eccezione si risolve nella contestazione, nel merito, della loro fondatezza.

Quanto poi all'argomento (pure speso a sostegno dell'eccezione, ancorché del tutto incongruo rispetto al vizio allegato di incompleta o inesatta ricostruzione del quadro normativo) secondo cui l'accoglimento delle questioni finirebbe per stravolgere la *ratio* del differimento facoltativo della pena in quanto istituto attualmente imperniato sulla considerazione di situazioni concernenti il singolo condannato e non delle condizioni generali di un intero istituto carcerario o addirittura dell'intero sistema penitenziario, anch'esso risulta infondato.

È infatti agevole replicare che talune delle eterogenee ipotesi attualmente previste dall'art. 147 cod. pen. (quanto meno, quelle previste dai numeri 2, 3 e 3-*bis* del primo comma) sono anch'esse basate sul principio di umanità della pena, e mirano in definitiva a evitarne l'esecuzione allorché essa risulti eccessivamente gravosa per il condannato. Che poi questa speciale gravosità dipenda dalla infermità fisica del condannato, dal suo stato di gravidanza o puerperio, dall'essere la condannata madre di un bambino in tenera età (ipotesi, quest'ultima, in cui il fuoco della tutela si stringe anche, e forse soprattutto, sugli interessi del figlio), ovvero dalle condizioni ambientali che caratterizzano la detenzione – come nel caso oggetto delle presenti questioni –, appare un *accidens* rispetto alla esigenza prioritaria di evitare, in tutte queste ipotesi, una detenzione incompatibile con le esigenze di rispetto per la dignità della persona che connotano l'ordinamento costituzionale italiano.

9.3.– *Ictu oculi* infondata è poi l'eccezione secondo cui le questioni sollevate sarebbero inammissibili per omessa motivazione, o per essere corredate da una motivazione «di puro stile», risultando invece ben chiare nell'ordinanza di rimessione le ragioni del sospettato contrasto della disciplina vigente con tutti i parametri, costituzionali e convenzionali, evocati (*supra*, 2.1.4.).

9.4.– È appena il caso di sottolineare, infine, che le circostanze sopravvenute all'ordinanza di rimessione, su cui si sofferma l'Avvocatura generale dello Stato nella memoria illustrativa, non sono di per sé idonee a inficiare la rilevanza delle questioni prospettate. Quest'ultima deve essere infatti valutata – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte – con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della loro proposizione, a nulla rilevando, in ossequio al principio di autonomia, eventuali sviluppi legati a vicende di fatto successive all'ordinanza di rimessione e relative al rapporto dedotto nel processo principale (così, *ex multis*, sentenze n. 51 del 2026, punto 5, e n. 141 del 2025, punto 3).

10.– Come anticipato, una valutazione più articolata si impone, invece, per la prima eccezione sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, concernente il ritenuto difetto di rilevanza della questione.

Ad avviso di questa Corte, l'eccezione è fondata, per le ragioni di seguito precisate.

10.1.– La costante giurisprudenza costituzionale ritiene che la valutazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale spetti anzitutto al giudice rimettente, il controllo che questa Corte svolge in proposito dovendo mantenersi entro i limiti della verifica della mera non implausibilità della prospettazione offerta sul punto dall'ordinanza di rimessione (da ultimo, *ex multis* sentenze n. 72 e n. 59 del 2026, rispettivamente punti 8.1.2. e 4, nonché n. 213 del 2025, punto 2).

10.2.– L'odierno rimettente sostiene che l'intervento auspicato sarebbe imposto dalla necessità di assicurare un rimedio effettivo "estremo" al diritto del condannato a non essere sottoposto a pene contrarie al senso di umanità, o comunque inumane o degradanti, allorché tutti gli altri rimedi già disponibili nell'ordinamento si siano rivelati inefficaci rispetto a tale scopo. La nuova fattispecie astratta cui, secondo la prospettazione del rimettente, dovrebbero applicarsi le due disposizioni interessate dall'auspicata dichiarazione di illegittimità costituzionale sarebbe, dunque, caratterizzata non solo da una situazione di violazione dell'art. 3 CEDU e dei diritti costituzionali evocati, ma anche – come a suo tempo osservato (*supra*, 7) – dalla riscontrata impossibilità per l'interessato di ottenere la cessazione di tale violazione attraverso rimedi alternativi, già operanti nell'ordinamento.

Di tale riscontrata impossibilità – che condizionerebbe la stessa applicabilità nel caso concreto dei rimedi invocati – il rimettente ha l'onere di fornire motivazione non implausibile.

10.3.– Il giudice *a quo* espone, in proposito, che il ricorrente nel procedimento principale

aveva già adìto il magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35-*bis* ordin. penit., chiedendo la rimozione della lesione in atto dei propri diritti, determinata dalle condizioni nel carcere di Sollicciano dettagliatamente descritte dall'ordinanza di rimessione (*supra*, 1.1.). A fronte della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza, il condannato aveva proposto reclamo al Tribunale di sorveglianza rimettente, il quale – in accoglimento del gravame – aveva ordinato all'amministrazione penitenziaria gli interventi sull'edificio carcerario meglio descritti *supra*, 1.1., e comprendenti – in sintesi – lavori di manutenzione straordinaria delle coperture e delle facciate, interventi impiantistici per dotare le celle di acqua calda, nonché la disinfestazione delle celle dai parassiti.

Essendo però l'amministrazione penitenziaria rimasta in buona parte inadempiente all'ordine adottato ai sensi del comma 3 dell'art. 35-*bis* ordin. penit., il condannato aveva nuovamente adìto il Tribunale di sorveglianza per richiedere l'ottemperanza all'ordine medesimo ai sensi del comma 5; e lo stesso Tribunale aveva ordinato l'ottemperanza ai sensi del comma 6, lettera *a)*, assegnando all'amministrazione termine di ottanta giorni per la predisposizione di un piano attuativo volto a eseguire le prescrizioni ingiunte.

Trascorso inutilmente anche tale termine, il Tribunale ha sollevato le questioni oggi all'esame, ritenendo inutile la nomina di un commissario *ad acta* ai sensi del comma 6, lettera *d)*, dell'art. 35-*bis* ordin. penit., dal momento che questi non avrebbe potuto far altro che avviare celermente le procedure esecutive dei lavori necessari, senza tuttavia poter incidere sui tempi di esecuzione – stimati in quasi cinque anni, incompatibili con l'esigenza di una pronta rimozione delle condizioni lesive del diritto del condannato – e senza, comunque, essere dotato di poteri eccezionali di spesa.

Il Tribunale rimettente precisa, inoltre, di non avere ritenuto di disporre, nel proprio originario provvedimento adottato ai sensi dell'art. 35-*bis*, comma 3, ordin. penit., né la ricollocazione del detenuto in altra cella detentiva del medesimo carcere, né il suo trasferimento in altro istituto. La prima misura, sempre ad avviso del rimettente, sarebbe stata inutile, sia per le condizioni di degrado e di sovraffollamento che affliggono l'intero istituto, sia perché – rimediando alla lesione del singolo condannato che abbia proposto un reclamo – l'amministrazione avrebbe subito destinato un altro detenuto a prendere il suo posto, così semplicemente riallocando la lesione da un detenuto all'altro.

10.4.– L'Avvocatura generale dello Stato eccepisce che il rimettente non avrebbe dimostrato l'inefficacia, nel caso concreto, dei rimedi già a disposizione del reclamante nel giudizio principale.

Infatti, nel procedimento di reclamo il giudice *a quo* avrebbe rinunciato a esercitare i poteri conformativi attribuitigli dall'art. 35-*bis* ordin. penit. Tali poteri gli avrebbero consentito non solo di ordinare all'amministrazione la cessazione della condotta lesiva e l'adozione delle misure necessarie alla rimozione del pregiudizio, ma anche – a fronte dell'inerzia dell'amministrazione – di nominare un commissario *ad acta*. Quest'ultimo, pur non potendo «assumere poteri di spesa tali da sostituirsi all'Amministrazione nel rifacimento complessivo dell'istituto di detenzione», ben avrebbe potuto adottare, in luogo dell'amministrazione, decisioni specifiche ritagliate sul singolo detenuto, idonee a far cessare il pregiudizio lamentato: decisioni che – come poi confermato in udienza dai rappresentanti dell'Avvocatura generale dello Stato su specifica richiesta del relatore – avrebbero potuto comprendere anche il trasferimento in altro istituto, qualora la ricollocazione in altra camera detentiva del medesimo istituto non si fosse rivelata soluzione idonea.

10.5.– Questa Corte ritiene che, effettivamente, il rimettente non abbia plausibilmente dimostrato di avere esperito l'intera gamma dei rimedi preventivi offerti dall'art. 35-*bis* ordin. penit.

10.5.1.– Quest'ultima disposizione attribuisce alla magistratura di sorveglianza un inedito potere conformativo delle sue decisioni, direttamente ispirato ai poteri del giudice amministrativo nei giudizi di ottemperanza, che – in caso di inadempienza all'ordine di «porre rimedio» al pregiudizio accertato in capo al ricorrente – consente di indicare «modalità e tempi di adempimento», nominando altresì un commissario *ad acta* in grado di sostituirsi direttamente all'amministrazione penitenziaria nel compimento di tutti gli atti necessari allo scopo, «tenuto conto del programma attuativo predisposto dall'amministrazione al fine di dare esecuzione al provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto».

Il rimedio in questione, invero, è concepito dal legislatore come strettamente calibrato sul pregiudizio subito dal singolo condannato o internato, che l'ordine del giudice mira a rimuovere. Conseguentemente, esso non può comportare – come giustamente rileva l'Avvocatura generale dello Stato – l'attribuzione a un commissario *ad acta* di poteri di disporre lavori edilizi su larga scala, o addirittura riguardanti intere strutture penitenziarie.

Tuttavia, esso certamente sottende il possibile conferimento al commissario, da parte del giudice, del potere di sostituirsi all'amministrazione penitenziaria, a livello tanto territoriale quanto centrale, nel decidere e disporre il trasferimento di singoli detenuti in istituti diversi da quello cui siano stati originariamente assegnati, al fine di impedire il protrarsi delle violazioni in atto dei loro diritti: violazioni che finirebbero, tra l'altro, per generare in capo allo Stato ulteriori obblighi risarcitori ai sensi dell'art. 35-*ter* ordin. penit.

10.5.2.– Al riguardo, non può convenirsi con il rimettente laddove afferma che, una volta trasferito il detenuto che abbia attivato il rimedio in esame, l'amministrazione penitenziaria ricollocherebbe immediatamente altro detenuto nella cella lasciata libera dal primo, semplicemente "trasferendo" la violazione costituzionale e convenzionale da un soggetto all'altro. Un simile argomento finisce, infatti, per ipotizzare in capo all'amministrazione penitenziaria intenti elusivi della legalità costituzionale e convenzionale radicalmente inaccettabili in uno Stato di diritto, in cui ciascun consociato deve poter fondatamente contare su un'attitudine rispettosa della legge (e *a fortiori* delle fonti a essa sovraordinate) da parte di ogni branca dell'amministrazione e della giurisdizione.

10.5.3.– Piuttosto, occorre sottolineare come il trasferimento del detenuto in altro istituto potrà essere disposto – come sottolineato dallo stesso rimettente, dalla parte e da vari *amici curiae* – soltanto quando ciò risulti armonizzabile con il principio di prossimità del detenuto alla sua dimora, a quella della sua famiglia e al suo «centro di riferimento sociale, da individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione, di lavoro o salute» (art. 42, primo comma, ordin. penit.). Il tendenziale rispetto di tale principio costituisce, infatti, un momento cruciale del percorso che dovrebbe condurre all'obiettivo finale del reinserimento sociale del condannato: percorso che richiede dall'amministrazione penitenziaria ogni sforzo ragionevole per preservare, e comunque evitare di recidere, i legami che il detenuto ancora conservi con la comunità di appartenenza.

Tale principio, peraltro, è soggetto a ragionevoli bilanciamenti, a fronte comunque della necessità inderogabile di assicurare che la detenzione resti compatibile con gli standard di umanità. Il principio in parola non esige, in particolare, che il condannato sia *sempre* detenuto nell'istituto in assoluto più vicino a uno dei luoghi menzionati dall'art. 42 ordin. penit., come dimostra la previsione, da parte dello stesso art. 42, secondo comma, ordin. penit., della possibilità per l'amministrazione di derogarvi, previa adeguata motivazione, dovendosi in tal caso assegnare il detenuto «ad altro istituto della stessa categoria situato in località prossima» (art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 230 del 2000).

Ciò che ragionevolmente il principio in questione esige dall'amministrazione penitenziaria è di far sì che il detenuto, pur in presenza di ragioni significative che ne impediscono la

collocazione nel penitenziario più vicino al suo «centro di riferimento sociale» (come, ad esempio, la condizione di grave degrado del penitenziario stesso), non venga detenuto in un luogo così lontano da impedire, o quanto meno gravemente ostacolare, il mantenimento dei suoi legami familiari, affettivi e sociali.

10.5.4.– Tutto ciò posto, non può non constatarsi che il rimettente, già nel momento in cui ha provveduto sull'istanza di reclamo contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 35-*bis*, comma 3, ordin. penit., ha omesso di ordinare che la cessazione della lesione in atto dei diritti del condannato avvenisse mediante il suo trasferimento in altro istituto situato in località prossima, nel caso in cui gli interventi necessari sulla sua camera di detenzione si rivelassero impraticabili in breve lasso di tempo e non vi fossero altri luoghi di detenzione idonei nel medesimo istituto.

Inoltre, una volta verificata in sede di ottemperanza (ai sensi dei successivi commi 5 e seguenti) la persistenza della situazione di detenzione incompatibile con gli standard di una detenzione conforme al senso di umanità, il rimettente ha omesso di dare disposizioni più specifiche sull'adempimento, e comunque non ha nominato un commissario *ad acta* per adottare – in luogo dell'amministrazione, ma in cooperazione con essa – ogni provvedimento che si rendesse necessario per fare cessare tale situazione: ivi compreso, ancora una volta, il trasferimento del detenuto in altro istituto. Trasferimento che, peraltro, l'amministrazione ha poi in concreto adottato in seguito al provvedimento di sequestro preventivo da parte del GIP di Firenze di interi reparti del carcere di Sollicciano, nei confronti non solo del detenuto istante nel procedimento principale (attualmente recluso in altro penitenziario della stessa regione), ma di tutti i detenuti che si trovavano nei reparti medesimi (*supra*, 5.1.).

10.6.– Le questioni prospettate appaiono dunque premature (sentenze n. 119 del 2026, punto 6.1.1.; n. 139 del 2020, punto 2.1., e ivi ulteriori riferimenti), in difetto di dimostrazione della riscontrata inefficacia di ogni altro rimedio rispetto alla specifica situazione del ricorrente nel giudizio *a quo*: dimostrazione che avrebbe potuto essere plausibilmente fornita soltanto ove il rimettente avesse esperito l'intera gamma dei rimedi previsti dall'art. 35-*bis* ordin. penit., compresa la nomina di un commissario *ad acta*, senza riuscire a pervenire al risultato di far cessare la detenzione inumana e degradante in atto. Soltanto in esito a tale puntuale dimostrazione, le questioni avrebbero potuto essere valutate nel merito, alla luce dei principi già espressi nella sentenza n. 279 del 2013.

Dal che l'inammissibilità delle questioni stesse.

11.– Questa Corte non può, peraltro, esimersi dal segnalare al legislatore la generale situazione – denunciata coralmente dagli *amici curiae* – di grave sovraffollamento delle carceri italiane, il cui tasso di occupazione ha ormai sostanzialmente raggiunto i livelli stigmatizzati nel 2013 dalla Corte EDU e poi dalla stessa sentenza n. 279 del 2013.

Una simile situazione – che ostacola gravemente il percorso rieducativo (sentenza n. 139 del 2025, punto 9.1) e lo stesso svolgimento dei compiti della polizia e dell'amministrazione penitenziaria – in mancanza di un intervento legislativo rischierà di rendere, in pratica, sempre più problematico assicurare la doverosa tutela del diritto dei singoli condannati a non subire una detenzione inumana e degradante, mediante il loro trasferimento in altri istituti ove siano invece garantite condizioni detentive decorose.

Il riconoscimento di questo diritto costituisce un tratto identitario di un ordinamento fondato sul rispetto della dignità di ogni persona. Esso deve essere garantito non solo ai detenuti che abbiano proposto reclamo giurisdizionale, ma all'intera platea dei detenuti nelle carceri italiane: i quali spesso scontano difficoltà di accesso all'assistenza legale e hanno scarsa familiarità, anche per effetto delle barriere linguistiche, con i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento a tutela dei loro diritti.

Sono, pertanto, indispensabili interventi urgenti da parte del legislatore, idonei ad alleggerire le condizioni di sovraffollamento in cui versano le carceri italiane e ad assicurare, al tempo stesso, la tutela della collettività contro l'eventuale residua pericolosità sociale dei singoli condannati, quali ad esempio – nelle more dell'annunciata realizzazione di nuovi istituti penitenziari o di nuovi posti regolamentari in quelli esistenti – la rimodulazione o l'ampliamento dei criteri di accesso alle misure alternative per i condannati la cui eventuale residua pericolosità possa essere controllata attraverso misure extramurarie, secondo quanto già auspicato da questa Corte nella sentenza n. 279 del 2013 (punto 8).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 147 del codice penale e dell'art. 47-*ter*, comma 1-*ter,* della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Tribunale di sorveglianza di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 settembre 2026.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Igor DI BERNARDINI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 novembre 2026

Il Cancelliere

F.to: Igor DI BERNARDINI

La versione anonimizzata è conforme, nel testo, all'originale

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.